



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2968 del 30/10/2018

Prot n° 2017279315 del 02/11/2017

Ditta proponente FASSA s.r.l.

Oggetto Variante Morfologica e Ampliamento di Cava

Comune dell'intervento POPOLI **Località** Colle Pizzo Carluccio-Colle Pietrosa

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale Dott. V. Rivera (Presidente)

Dirigente Servizio Valutazione Ambientale ing. D. Longhi

Dirigente Servizio Governo del Territorio arch. B. Celupica

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria dott.ssa I. Flacco

Dirigente Servizio Risorse del Territorio

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Di Giuseppe

Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA arch. F. Chiavarioli

Dirigente Servizio Rifiuti dott. F. Gerardini

Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti

Dirigente Genio Civile AQ-TE

Dirigente Genio Civile CH-PE

Esperti esterni in materia ambientale

dott. M. Colonna

Relazione istruttoria

Istruttore

ing. De Iulio

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta FASSA s.r.l. per l'intervento avente per oggetto:
Variante Morfologica e Ampliamento di Cava





GIUNTA REGIONALE

da realizzarsi nel Comune di POPOLI

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria.

Sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.

In relazione alla variante morfologica della cava esistente
parere favorevole.

In relazione all'ampliamento

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

A) Preso atto della documentazione presentata dalla ditta redatta sulla base di dati bibliografici e che la zona interessata dall'intervento si trova in area di ricarica di acquiferi destinati a consumo umano, come da studi agli atti della regione Abruzzo DGR 458-2018, il comitato, a scopo precauzionale, ritiene necessario, prima dell'avvio di realizzazione dei lavori di ampliamento della cava, richiedere:

1) Verifiche integrative in sito, finalizzate a confermare l'adeguato livello di protezione della falda. a tal fine la ditta deve redigere un piano di indagini da sottoporre all'esame della conferenza dei servizi autorizzatoria

2) Gli esiti delle indagini integrative, da sottoporre all'esame del Comitato VIA, costituiscono condizione vincolante per l'attuazione del progetto di ampliamento

B) Si prescrive inoltre quanto segue

1) Integrare il piano di monitoraggio già predisposto (art. 28 del D. Lgs. N. 152/06), con la previsione di controlli periodici dei dati delle acque di falda da effettuarsi anche sulle acque emunte dai pozzi di prelievo della Concessione Acque Minerale Valle Reale e San Callisto ove debbono essere ricercati i parametri relativi ai potenziali inquinanti.

2) Relativamente al nuovo lotto di coltivazione si rileva che i potenziali impatti sono determinati da possibili sversamenti accidentali di carburanti utilizzati nelle macchine di lavoro e oli lubrificanti, per essi si rende necessaria la realizzazione del piano di gestione delle emergenze che sarà valutato in Conferenza dei Servizi

3) Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche post-operam che consenta di verificare il pieno rispetto dei valori limite applicabili, valutando l'eventuale presenza di componenti tonali e impulsive. A seguito dell'approvazione da parte del Comune di Popoli, del Piano di Classificazione Acustica, la Ditta dovrà verificare se le proprie emissioni rumorose rispettino i valori limite del suddetto piano.

I presenti si esprimono all'unanimità

Dott. V. Rivera (Presidente)

ing. D. Longhi

arch. B. Celupica

dott.ssa I. Flacco

dott.ssa S. Di Giuseppe

dott. F. Gerardini

arch. F. Chiavaroli





GIUNTA REGIONALE

dott. M. Colonna

Dott.ssa P. Pasta

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava

Oggetto

Titolo dell'intervento	Variante morfologica e ampliamento di cava
Descrizione sintetica del progetto fornita dal proponente	Variante morfologica dell'area di cava esistente in località Pizzo Carluccio con riallineamento volumetrico ed ampliamento su Colle Pietrosa.
Azienda Proponente	FASSA S.r.l.
Procedura	Valutazione di Impatto Ambientale (Procedimento art. 27-bis D.Lgs. 152/2006)
Tipologia progettuale	lett. s) All. III D.Lgs. 152/2006 e smi

Localizzazione del progetto

Comune	Popoli
Provincia	Pescara
Altri Comuni Interessati	-
Località	Colle Pizzo Carluccio-Colle Pietrosa
Rif. catastali	Foglio n. 18 – Particelle 359-406 ed altre

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- I. Anagrafica del progetto
- II. Quadro di riferimento programmatico
- III. Quadro di riferimento progettuale
- IV. Quadro di riferimento ambientale
- V. Integrazioni a seguito della CdS del 08/03/2018
- VI. Osservazioni
- VII. Giudizio CCR-VIA n. 2927/18
- VIII. Integrazioni a seguito del Giudizio CCR-VIA n. 2927/18

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria:

Ing. Patrizia De Iulio

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Alessandra Di Domenica

Alessandra Di Domenica





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava

SEZIONE I
ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Fassa Paolo
e-mail / PEC	alberto.dutto@fassabortolo.it / popoli@fassabortolo.telecompost.it

2. Estensore dello studio

Cognome e nome	D'Amato Pietro
Albo Professionale e N. iscrizione	Ordine Architetti n. 269
e-mail / pec	dedalo31@inwind.it / pietro.damato@archiworldpec.it

3. Iter amministrativo

Acquisizione in atti	Prot. n. RA/279315 del 02/11/2017
Sospensione e riattivazione per verifica oneri istruttori	Con nota prot. n. RA/284317 del 08/11/2017 il Servizio Valutazioni Ambientali sospende la pratica chiedendo alla ditta di provvedere a trasmettere la documentazione attestante il valore dell'opera. Con pec del 09/11/2017 la ditta fornisce la documentazione mancante che viene acquisita in atti con nota prot. n. RA/28751 del 10/11/2017
Comunicazione Enti ed Amministrazioni coinvolte	Con nota prot. n. RA/288556 del 13/11/2017 l'Autorità competente comunica a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati al progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione.
Richiesta integrazioni per completezza documentale	Con nota prot. n. 16481 del 17/11/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/293481 del 17/11/2017, il Comune di Popoli fa richiesta di integrazioni riguardo lo studio di V.INC.A.
Trasmissione integrazioni per completezza documentale	Con mail del 27/11/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/302055 del 27/11/2017, la ditta ha chiesto lo sblocco del progetto per inserire la documentazione integrativa inerente lo studio di V.INC.A. richiesta dal Comune di Popoli. Con mail del 28/11/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/303322 del 28/11/2017, la ditta ha chiesto il blocco del progetto avendo trasmesso la suddetta documentazione integrativa.
Avviso al pubblico ed avvio procedura	Pubblicazione del 11/12/2017, da tale data decorrono i termini per la presentazione delle osservazioni (60 giorni).
Prima riunione della CdS	Con nota del 19/02/2018, prot. n. RA/48765 è stata convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs 152/2006 la Conferenza dei Servizi ivi prevista. In data 08/03/2018 si è svolta la prima riunione della CdS con le modalità di cui all'art. 14-ter della L. 241/1990.
Chiarimenti richiesti a seguito della prima riunione della CdS del 08/03/2018	Con pec del 04/05/2018, acquisita in atti con prot. n. RA/130576 del 08/05/2018, la ditta ha chiesto il blocco del portale dopo la trasmissione delle integrazioni a seguito della prima riunione della CdS del 08/03/2018
Precedenti Giudizi	Giudizio CCR-VIA n. 2927 del 21/06/2018 (vedasi successiva sez. VII)
Oneri istruttori	Versati € 1.364,00

4. Osservazioni pervenute

Nei termini di pubblicazione (60 giorni dall'avviso al pubblico), sono pervenute le osservazioni da parte della Stazione Ornitologica Abruzzese (vedasi successiva sezione VI), acquisite in atti con prot. n. RA/8469 del 12/01/2018.





5. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VIA" (avvio della procedura)	Integrazioni a seguito della CdS del 08/03/2018 Publicati sul sito - Sezione Integrazioni
<ul style="list-style-type: none">1_SIA-r2 FASSA2_Sintesi non Tecnica-r2 FASSA- Progetto FASSA:Progetto_Relazione-r2Progetto_Tav.1-CatastaleProgetto_TAV.2-Rilievo al 21.12.2016_Fase InizialeProgetto_TAV.3-Fase 3Progetto_TAV.4-Fase 4Progetto_TAV.5-Fase 5Progetto_Tav.6-Fase 6Progetto_Tav.7-Fase 7Progetto_Tav.8-Fase 8Progetto_TAV.9- Fase 9Progetto_Tav.10- Sezione 1Progetto_Tav.11- Sezione 2Progetto_Tav.12- Sezione 3Progetto_Tav.13- Sezione 4Progetto_Tav.14- Sezione 5Progetto_Tav.15- Sezione 6Progetto_Tav.16- Sezione 7Progetto_Tav.17- Sezione 8Progetto_Tav.18- Sezione 9Progetto_Tav.19- Sezione 10Progetto_Tav.20- Sezione 11Progetto_Tav.21-ArchitettonicoProgetto_Tav.22-Risanamento ambientale- VINCA FASSA:2_SIC Site_IT7110097 SGRGENTI DEL PESCARA3_ZPS Site_IT7110128 PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA4_ZPS Site_IT7110130 - SIRENTE VELINO5_ZPS Site_IT7140129 PARCO DELLA MAJELLA6_ALLEGATO 1- Descrizione progetto7_ALLEGATO 3_Emissioni8_1848-17_Acqua9_1849-17_Acqua10_1850-17_Acqua11_1851-17_Acqua12_1852-17_Acqua13_1853-17_Acqua14_1870_1874-17_AcquaIstanza al Comune di PopoliRelazione unica VINCA SETT. 2017- signed-signed- Altri Elaborati FASSA:5_Studio Agr.For.Rs.Amb7_Studio Idrogeologico8_Studio Geol.Geom9_Emissioni AtmosfereStudio Impatto AcusticoTitoli da Acquisire-Acquisiti- Relazione Paesaggistica FASSA:1_Relaz Paesaggistica-r2Istanza al Comune di Popoli	<ul style="list-style-type: none">1_Relazione Integrazioni Conferenza2_VINCA3_Autoriz.Paesaggistica4_Soprint.Parere Favorevole5_Integrazioni_Relazione-r16_TAV.5.1-Fase 57_Tav.6.1-Fase 68_Tav.7.1-Fase 79_Tav.8.1-Fase 810_TAV.2.1-sezione n.1211_TAV.3.1-sezione n.1212_Tav.23- Sezione 12





6. Titoli già acquisiti e da acquisire

Con pec del 02/11/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/279315 del 02/11/2017, la ditta ha trasmesso l'istanza di VIA nella quale ha dichiarato i titoli autorizzativi già acquisiti come di seguito elencati:

- Autorizzazione alla coltivazione di cava (L.R.54/83) Decreto DI3/31 del 10/05/2002;
- Variante (L.R.54/83) Det.DI8/42 del 01/08/2012;
- Variante (L.R.54/83) Det.DI8/57 del 05/11/2014;
- Proroga (L.R.54/83) Det.DPC023/46 del 07/06/2017;
- Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera Provincia di Pescara Det.n.2009-0001926 del 16/06/2009;
- Permesso di Ricerca prot.n.8640 del 30/07/2015;
- Giudizio VIA n.8/02 del 18/02/2002;
- Giudizio VIA n.1149 del 02/10/2008;
- Giudizio VA n.1844 del 06/10/2011;
- Giudizio VA n.2255 del 25/07/2013.

Ed i titoli autorizzativi da acquisire, come di seguito elencati:

- Autorizzazione/Concessione alla coltivazione di cava in variante e ampliamento (L.R.54/83);
- Autorizzazione Paesaggistica (D.Lv.42/04);
- Valutazione di Incidenza (DPR 357/97);
- Previsione di Impatto Acustico (L.447/95);
- Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera in variante (D.Lvo 152/06);
- Autorizzazione per Vincolo Idrogeologico (RD 3267/23).

7. Premessa generale

La FASSA si è insediata sin dal 2002 nel territorio di Popoli (PE) rilevando una cava di calcare esistente in località "Colle Pizzo Carluccio" e realizzando uno stabilimento per la produzione di intonaci premiscelati nella "Zona Industriale" per la lavorazione in loco del prodotto. Il ciclo di vita previsto dall'autorizzazione regionale prevede l'esaurimento del giacimento della cava di "Pizzo Carluccio" al quindicesimo anno, con scadenza al 2017, prorogata al 2022.

A seguito di una campagna di ricerca della materia prima (autorizzata con atto rilasciato dal Comune di Popoli in data 29/07/2015 prot. n. 8640 ai sensi dell'art. 39 della L.R. 54/1983 e s.m.i., conclusasi in data 13/04/2016), la ditta ha intenzione di estendere la propria attività di cava in località "Colle Pietrosa", confinante con l'area di cava già autorizzata.

Nello SIA si riferisce che *"il nuovo sito individuato risulterebbe complementare a quello in esercizio, in quanto utilizzerebbe la stessa viabilità di montagna esistente per il trasporto a valle, evitando nuovi tracciati; continuerebbe ad utilizzare la logistica e gli stessi macchinari di impianto per la prima lavorazione del materiale"*.

L'ampliamento di che trattasi rientra tra le tipologie di opere sottoposte a procedura di VIA di competenza regionale, il cui procedimento è disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 che prevede il rilascio del Provvedimento Autoritario Unico Regionale (PAUR), che costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi che comprende il provvedimento di VIA e tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

La presente relazione è pertanto relativa al provvedimento di VIA, da acquisire nell'ambito del PAUR.





SEZIONE II QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. Localizzazione Geografica

L'area di intervento è situata nel territorio di Popoli in provincia di Pescara, all'imbocco della Valle Peligna.




Figura 1: Localizzazione area di intervento (dallo SIA).




Figura 2: Localizzazione area di intervento (dal Portale Cartografico Regione Abruzzo)





2. Pianificazione e Vincoli

Nello Studio di Impatto Ambientale (SIA), cui si rimanda per quanto qui non riportato, si riferisce quanto segue:

Quadro di riferimento Regionale

L'area di progetto è localizzata nell'Ambito Sub-Regionale di Attuazione Programmatica (c) Chieti-Pescara.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il progetto rispetta le prescrizioni definite nel PTCP, per opere che rientrano in "sbancamenti, scavi e rinterri":

- a) il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti mediante opere di rinaturalizzazione realizzate con l'impiego delle tecniche di bioingegneria;
- b) la predisposizione di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo esistente;
- c) l'individuazione del sito di discarica del materiale sbancato o scavato.

Piano Regolatore Generale

L'area di progetto è ricompresa nella zona destinata a "Zona per Attività Estrattive". Tale zona si suddivide a sua volta in:

- a) Zona per Attività Estrattive in Atto individuata nella località "Colle di Pizzo Carluccio" in cui è in esercizio un'attività di cava esistente, oggetto di variante;
- b) Zona per Attività Estrattiva di Progetto individuata nella località "Colle Pietrosa" ove è previsto l'ampliamento della cava esistente.

Uso del suolo

Parte dell'area di progetto è classificata come:

- Boschi di latifoglie – Cedui Matricinati;
- Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione e boscaglie rade – Aree a Ricolonizzazione Naturale.

Piano Assetto Idrogeologico

Il sito di intervento non ricade in alcuna area a rischio e pericolosità idrogeologica.

PSDA

Il sito di intervento non è compreso nel PSDA.

Piano Qualità dell'Aria

L'area di progetto è compresa nella:

- 1) Classificazione ai fini del mantenimento e del risanamento della qualità dell'aria SO₂, NO₂, PM₁₀, CO e benzene: Popoli – zona di mantenimento;
- 2) Classificazione per la protezione della salute relativamente all'ozono: Popoli – superamento del valore bersaglio al 2010;
- 3) Classificazione per la protezione della vegetazione relativamente all'ozono: Popoli – superamento del valore bersaglio al 2010.

L'attività esistente è stata autorizzata dalla Provincia di Pescara – Serv. Tut. dell'Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1926 del 16/06/2009 "*alle emissioni non convogliabili in atmosfera relativamente all'attività di coltivazione di cava di calcare con impianto meccanico, area di stoccaggio e movimentazione materiali calcarei*" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Piano Tutela delle Acque e Salvaguardia dei Corpi Idrici

Riguardo il PTA l'area non è ricompresa in aree di tutela.

Nello SIA si riferisce che nell'area di progetto, inoltre, non sono presenti corpi idrici superficiali, e l'area di progetto non è compresa:

- a) nelle fasce di protezione di cui al R.D. n. 523/1904 Capo VII;
- b) nelle fasce di protezione di cui all'art.80 della L.R.18/83.





Nello SIA si afferma inoltre che **“l’area di progetto non interferisce con la concessione idrominerale Valle Reale”** (e si riporta a tal proposito la Figura 4), dalla Tavola 1 allegata allo SIA si evince che il limite dell’area di cava (sia quella autorizzata che quella di ampliamento) coincide con il limite della concessione idrominerale Valle Reale.




Figura 3: Figura riportata nello SIA recante “Perimetro area di progetto indicativo”.




Figura 4: Localizzazione delle aree di cava autorizzate e da autorizzare (aree gialla e violetto, rispettivamente) rispetto alla zona di protezione assoluta dei pozzi di Valle Reale (tratto blu) dalla Tav. 1 allegata allo SIA.





Si evidenzia, tuttavia, che il futuro impianto di cava è ubicato in area ad alta/medio alta vulnerabilità degli acquiferi, come individuata nell'allegato 5.4 del Piano di Tutela delle Acque.

Aree Protette

Il sito di intervento non ricade in alcuna zona di protezione.

A circa 1 km dall'area di intervento è presente il SIC IT7110097 "Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara" e la Riserva Naturale "Sorgenti del Pescara". Il sito, inoltre, dista circa 2,7 km dal Parco Nazionale della Majella (Z.P.S.), 4,1 km dal Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga (Z.P.S.) e 4,6 km dal Parco Regionale Sirente-Velino (Z.P.S.). È stato pertanto prodotto lo studio di V.I.N.C.A. (vedasi sezione III).




Figura 5. Ubicazione dell'area in esame rispetto a S.I.C. e Z.P.S. circostanti.

Vincolo Idrogeologico

Il sito di intervento ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico.

Piano Regionale Paesistico

L'area di progetto è ricompresa in Zona B a Trasformabilità Mirata per la quale è concesso l'uso estrattivo subordinatamente alla redazione di uno studio di compatibilità ambientale. Nello SIA si riferisce che secondo la D.G.R. n. 60 del 29/01/2008, lo Studio di Impatto Ambientale è esaustivo della Relazione Paesaggistica, e che quest'ultima sostituisce lo Studio di Compatibilità Ambientale. Lo SIA è stato, inoltre, integrato da una Relazione Paesaggistica.

Classificazione Sismica

L'area in esame ricade in zona 2 di pericolosità sismica.





Vincoli D.Lgs. 42/2004

L'area di progetto è ricompresa nella parte di territorio riconducibile alle "Gole di S. Venanzio", che con D.M. 21.06.1985 è stata dichiarata di "Notevole Interesse Pubblico" soggetta a vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

L'area di progetto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per effetto del:

- comma l lettera g): coperta da bosco;
- comma l lettera h): zone gravate da uso civico (area di colle Pietrosa).

Per quanto riguarda le aree gravate da usi civici, nello SIA si riferisce che con determinazione dirigenziale n. DPD021/286 del 27.12.2016 la Regione Abruzzo, Uff. Usi Civici, ha autorizzato il Comune di Popoli a concedere le terre civiche, per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della ditta Fassa s.r.l. Il Comune di Popoli con delibera di C.C. n.13 del 30.03.2017 ha concesso le richiamate aree gravate da uso civico alla ditta Fassa s.r.l. per attività estrattiva e recupero ambientale. Il Comune di Popoli con delibera n. 12 del 31.03.2017 ha concesso alla ditta Fassa s.r.l. la porzione di strada vicinale nel tratto all'interno dell'area di concessione per attività estrattiva e recupero ambientale.

Essendo l'intervento soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica, è stata redatta una Relazione Paesaggistica e fatto richiesta al Comune di Popoli per il rilascio di detta autorizzazione (vedasi Allegati "1_Relaz Paesaggistica-r2" e "Istanza al Comune di Popoli"). L'Autorizzazione Paesaggistica è stata trasmessa dalla ditta a seguito delle integrazioni richieste nella prima riunione della Conferenza dei Servizi del 08/03/2018 (vedasi successiva sezione V).

Altri vincoli:

- Il sito non ricade in aree di demanio armentizio;
- Il sito non ricade in zone di interesse archeologico;
- L'area di progetto non risulta censita sulla cartografia che riporta le zone investite da recenti incendi;
- L'area di progetto non è compresa in siti contaminati oggetto di bonifica;
- L'area di progetto non è ricompresa in area agricola, né in territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.




Figura 6: Localizzazione dell'area di intervento rispetto ai vincoli del D.Lgs. 42/2004.





SEZIONE III

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

1. Descrizione del progetto

Il progetto proposto prevede l'estrazione di materiale calcareo e si articola nelle seguenti fasi:

- Variante morfologica con riallineamento volumetrico** al progetto di coltivazione della cava autorizzata in esercizio su **“Colle Pizzo Carluccio”**.
- Ampliamento** della cava autorizzata in esercizio su **“Colle Pizzo Carluccio”** sull'area con essa confinante denominata **“Colle Pietrosa”**.

Con l'ampliamento dell'attività estrattiva all'area di Colle Pietrosa si darà continuità a quanto già autorizzato ed alla filiera produttiva realizzata nel territorio di Popoli dalla ditta. Inoltre, sarà possibile utilizzare la rete infrastrutturale esistente.

Il materiale scavato sarà destinato allo stabilimento FASSA localizzato nel territorio di Popoli, ad una distanza in linea d'aria di circa 1,65 km dall'area di cava.

L'area di cava autorizzata (che coincide con l'area di scavo) in esercizio “Colle Pizzo Carluccio” - oggetto di variante - è di proprietà FASSA s.r.l., e si compone delle seguenti particelle catastali e superfici:

AREA DI CAVA AUTORIZZATA			(Colle Pizzo Carluccio)						
Foglio	Particella	Superfici proprietà FASSA	Particella	Superfici proprietà FASSA	Particella	Superfici proprietà FASSA	Particella	Superfici proprietà FASSA	
18	220 (parte)	88,88	231	720,00	241	260,00	352 (p)	4.402,51	
	221 (p)	466,69	232 (p)	1.214,88	242	1.970,00	357 (p)	1.120,97	
	224 (p)	953,81	233 (p)	244,87	243	890,00	358	8.930,00	
	226 (p)	719,59	234 (p)	774,66	244	1.070,00	359 (p)	42.255,79	
	227 (p)	817,32	235	770,00	245	910,00	482	820,00	
	228 (p)	144,53	236 (p)	253,44	246	1.070,00	483	1.220,00	
	229 (p)	181,95	237 (p)	527,70	247	1.750,00	484	920,00	
	230 (p)	197,11	238 (p)	4.443,41	248 (p)	55,36	507 (p)	677,10	
	239	3.380,00	240	590,00	302 (p)	665,67	551	256,00	
	riporti	5.949,88		9.538,96		8.641,03		60.602,37	
			TOTALE						85.732,24

L'area di **“Colle Pietrosa” - oggetto di ampliamento -** in parte è di proprietà FASSA s.r.l., in parte assegnata in concessione dal Comune di Popoli (delib. C.C. n. 13 del 30/03/2017). L'area di cava interessata dall'ampliamento si compone delle seguenti particelle catastali e superfici:

AREA DI CAVA DA AUTORIZZARE (Colle Pietrosa)								
Foglio	Particella	Superfici concesse dal Comune di Popoli	Superfici di proprietà FASSA	Particella	Superfici concesse dal Comune di Popoli	Particella	Superfici concesse dal Comune di Popoli	
18	221 (p)		513,31	342 (p)	1.132,00	410	11.040,00	
	224 (p)		107,32	343	1.690,00	420	1.390,00	
	226 (p)		115,08	344	1.770,00	421	1.870,00	
	227 (p)		138,62	345	2.960,00	422	56,00	
	507 (p)		72,9	346	1.160,00	423	8.580,00	
	232 (p)		15,12	347	940,00	424	43.440,00	
	233 (p)		165,13	348	1.840,00	425	3.040,00	
	234 (p)		25,34	401 (p)	3.383,00	426	1.810,00	
	352 (p)		667,49	402 (p)	7.226,00	427	7.970,00	
	551 (p)		397	403	5.630,00	428	5.570,00	
	222		230,00	404	2.510,00	429	1.350,00	
	223		10.170,00	405	2.270,00	430	2.600,00	
	349		2.320,00	406	19.950,00	431	8.870,00	
	str.sdem.	1.698,69		407	14.770,00	457	5.710,00	
	340 (p)	20.187,00		408	5.140,00	494 (p)	332,00	
	341 (p)	7.047,00						
		riporti	28.932,69	14.937,31		72.371,00		103.628,00
			TOTALE				mq	219.869,00

Per cui l'area complessiva di variante e ampliamento da autorizzare è pari a **305.601 mq.** Per la localizzazione delle aree (autorizzata ed in ampliamento) si rinvia alla figura 4.

Nel piazzale della cava è in esercizio un impianto meccanico mobile di frantumazione e vagliatura calcare. Inoltre, per ottimizzare i processi produttivi, garantire i servizi ai dipendenti di cava, nonché agevolare le operazioni di manutenzione e rifornimento di carburante nei mezzi, le pertinenze di cava attualmente presenti sul piazzale di Colle Pizzo Carluccio a quota 370 m saranno spostate sul piazzale di Colle Pietrosa a quota 460 m. Nel dettaglio verranno installati:





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava**

- N. 1 box ufficio;
- N. 1 box locali igienici/spogliatoio;
- N. 1 fossa biologica a tenuta (serbatoio di contenimento);
- N. 1 box mensa;
- N. 1 box ricovero attrezzi;
- N. 1 box controllo impianto;
- N. 1 tettoia per manutenzione mezzi;
- N. 1 area stoccaggio rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione;
- N. 2 cisterne per l'acqua per l'abbattimento delle polveri.

Verrà, inoltre, realizzata una linea elettrica dall'attuale contatore Enel presente nel piazzale a quota 370 m per l'alimentazione dell'impianto e dei servizi nella nuova area impianti a quota 460 m.

2. Piano di coltivazione

Nello SIA, cui si rimanda per quanto qui riportato, si riferisce che il progetto autorizzato per la coltivazione dell'area "Colle Pizzo Carluccio" prevedeva 4 fasi di cui le prime due (realizzazione delle rampe di accesso ai siti di coltivazione, creazione dei gradoni e del piazzale) già espletate e concluse. La Fase 3 è attualmente in stato di coltivazione e la Fase 4 è oggetto di variante morfologica per consentire l'avvio contestuale dell'attività estrattiva su Colle Pietrosa.

Si riferisce, inoltre, che contestualmente all'avanzamento dell'estrazione prevista nella Fase 3, si procederà con il recupero dei fronti finali, con il riporto di terreno vegetale e la piantumazione delle specie erbacee nel rispetto del progetto di risanamento ambientale approvato.

Il fronte di cava attualmente avviato a recupero presenta una porzione pianeggiante debolmente esposta a W-NW, ed una scarpata con pendenza di 45° con esposizione E-SE.

Nella porzione pianeggiante sono in corso le opere di completamento della fase di coltivazione; mentre la scarpata è stata oggetto di un primo intervento di recupero a mezzo di inerbimento attraverso la tecnica dell'idrosemina semplice con l'utilizzo di specie erbacee (graminacee e leguminose), sia annuali che perenni.

La coltivazione del nuovo giacimento prevede 5 nuove fasi a cui si aggiungono le 4 fasi relative all'attività già in essere come di seguito riportato nella tabella seguente:

FASE	LOCALITÀ	PROGRAMMA	PERIODO	VOLUME MC	TOTALE MC
FASE 1	"Colle Pizzo Carluccio"	Fase chiusa con Nulla Osta prot. N. 2829 del 15/11/2004 Uff Att Estr. Reg. Abruzzo	10.05.2002	/	/
FASE 2	"Colle Pizzo Carluccio"	Fase chiusa con Nulla Osta prot. N. 2675 del 07/07/2006 Uff Att Estr. Reg. Abruzzo	31.12.2016	1.506.940	/
FASE 3	"Colle Pizzo Carluccio"	In fase di coltivazione abbassamento della sommità a quota 390 m	31.12.2016/2018	132.242	2.025.215
FASE 4	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Abbassamento del piazzale da quota 390 m a quota 380 m	2018	202.202	/
FASE 5	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Abbassamento del piazzale da quota 380 m a quota 370 m contestuale alla preparazione su Colle Pietrosa	2020 / 2023	189.831	/
FASE 6	"Colle Pietrosa" ampliamento	Preparazione area impianto a quota 460 m contestuale all'estrazione su Pizzo Carluccio	2020 / 2023	89.220	/
FASE 7	"Colle Pietrosa" ampliamento	Splateamento dell'area all'interno del limite di fase a quota 474 m	2023 / 2029	674.780	/
FASE 8	"Colle Pietrosa" ampliamento	Abbassamento del piazzale da quota 474 m a quota 460 m e recupero ambientale dei fronti ultimati	2029 / 2032	359.205	2.287.742
FASE 9	"Colle Pietrosa" ampliamento	Abbassamento a quota 486 m dell'area all'interno del limite autorizzato e recupero ambientale dei fronti ultimati	2032 / 2036	497.547	/
FASE 10	"Colle Pietrosa" Ampliamento "Colle Pizzo Carluccio" variante	Abbassamento del piazzale da quota 486 m a quota 460 m recupero ambientale dei fronti ultimati e dei piazzali a quota 460 m e 370 m	2036 / 2042	666.990	/





Tale cronoprogramma delle attività è stato modificato a seguito delle richieste del MIBACT, come da tabella riportata nella successiva sezione V a cui si rinvia.

In particolare, con la presente “Variante” viene modificata la “Fase 4” del piano di coltivazione approvato su Colle Pizzo Carluccio ed aggiunta la “Fase 5” necessaria per gestire l’avvicendamento dell’attività estrattiva sulle due aree (Pizzo Carluccio e Colle Pietrosa) e garantire l’approvvigionamento del materiale al vicino stabilimento di produzione di premiscelati per l’edilizia cui il materiale estratto è destinato. La fase 5, pertanto, prevede lo svolgimento contestuale delle azioni di completamento della coltivazione sull’area di “Colle Pizzo Carluccio” e l’avvio delle operazioni di ampliamento su “Colle Pietrosa”.

I volumi in gioco sono quelli indicati nella seguente tabella:

LOCALITA'		CUBATURA	CUBATURA
Colle Pizzo Carluccio	Totale Autorizzate	Mc 2.025.215	Totale Generale Mc 4.312.957
Colle Pietrosa	Totale Ampliamento	Mc 2.287.742	

Per quel che attiene i volumi di scavo e le fasi di si rinvia anche alla successiva sezione V.

Si riportano, inoltre, di seguito i provvedimenti autorizzativi in corso e la durata di coltivazione della cava:

LOCALITA'	PROVVEDIMENTO	VALIDITA'	SCADENZA
Colle Pizzo Carluccio	Autorizzazione G.R. Decreto n.DI 3/31 del 10/05/2002 e successive varianti	15 anni	10/05/2017
Colle Pizzo Carluccio	Proroga G.R. Determinazione N. DPC023/46 del 07/06/2017	5 anni	10/05/2022
Colle Pietrosa	Richiesta autorizzativa per variante e ampliamento	20 anni	10/05/2042

3. Modalità di coltivazione e ciclo produttivo

Il progetto prevede, a partire dalla Fase 4-5 di variante morfologica, l’abbassamento dell’area denominata “Colle Pietrosa” da quota 517 m circa alla sommità, a quota 460 m (con un approfondimento quindi di 57 m) con la creazione di un’area pianeggiante di circa 63.000 mq.

Per il superamento del dislivello saranno realizzati 5 gradoni dell’altezza di 10 m ed 1 gradone alla sommità dell’altezza di 7 m nel punto apicale, con pendenza di 33°. I gradoni saranno intervallati da pedate larghe 5 m collegate tra loro. Per migliorare l’aspetto visivo dell’area, sia nelle fasi di coltivazione che di abbandono, sul versante ad Est sarà mantenuto un fronte degradante di “mascheramento”, dalla sommità fino al piazzale definitivo a quota 460 m. L’inviluppo dell’intero fronte, nella considerazione più sfavorevole, presenta un’inclinazione pari a 26° (pendenza di inviluppo). Sono state condotte verifiche di stabilità dei versanti di cava, come da Elaborato 8 allegato allo SIA (Studio Geologico-Geomeccanico), cui si rimanda per quanto qui non riportato, redatto dal Geol. Arese, in cui si riferisce che “i coefficienti di sicurezza sono superiori ai valori minimi di legge”.

Si prevede l’abbattimento del materiale in banco con l’uso di mezzi meccanici, principalmente con l’uso dell’escavatore a benna rovescia e con l’ausilio, dove necessario, del Vibro-Ripper e del martello demolitore. Si riassume di seguito il ciclo produttivo descritto nello SIA.

Il ciclo produttivo è suddiviso in fasi di lavorazione:

- FASE A: abbattimento del materiale dal fronte di scavo;
- FASE B: movimentazione del materiale abbattuto dal fronte di scavo al frantumatore;
- FASE C: frantumazione ed alimentazione dell’impianto di vagliatura;
- FASE D: vagliatura;
- FASE E: carico sugli autocarri.





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava

FASE	LOCALITA'	PROGRAMMA
FASE N.1	"Colle Pizzo Carluccio"	Risanamento Ambientale effettuato (nulla osta prot.n.2829 del 15/11/2004 Off.Att.Estr. Reg.Abruzzo)
FASE N.2	"Colle Pizzo Carluccio"	Risanamento Ambientale effettuato (nulla osta prot.n.2675 del 07/07/2008 Off.Att.Estr. Reg.Abruzzo)
FASE N.3	"Colle Pizzo Carluccio"	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE N.4	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE N.5	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale parziale Il Risanamento Ambientale finale di questa fase sarà effettuato contestualmente alla fase 9
FASE N.6	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE N.7	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE N.8	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE n.9	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Risanamento ambientale Fase n.5
	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale contestuale alla fase

Man mano che l'attività di coltivazione avanza, si procederà contestualmente al rimodellamento morfologico del versante, dove alle scarpate verrà conferita una inclinazione di circa 33°.






Figura 8: Simulazione fotografica Fase 6 e Fase 9 (dallo SIA).

5. Taglio bosco e azioni compensative

Nella stessa relazione di cui al punto precedente, cui si rimanda per quanto qui non riportato, si rappresenta che, sulla base delle analisi condotte, *“la superficie boschiva sottratta, così come definita dall’art. 3 commi 2 e 5 della Legge, è di ha 06.87.30”*.

In base a quanto **previsto** dall’art.32 della L.R.n.3/2014, l’autorizzazione al taglio del bosco è subordinata al rimboschimento di aree di estensione pari a 1,5 volte l’estensione del bosco sottratto, da individuare nelle aree limitrofe e comunque nel medesimo bacino. Pertanto, si riferisce che le aree da rimboschire sono pari a:

$$\text{ha } 06.87.30 \times 1.5 = \text{ha } 10.30.95$$

Vengono, inoltre, descritte le modalità di risanamento e le specie arboree ed arbustive (per lo più autoctone, ad eccezione di qualche specie pioniera) che verranno utilizzate.

6. Traffico e viabilità

La zona è servita da strade vicinali esistenti e carrabili. L’accesso alla cava è garantito dalla strada comunale “Pizzo Carluccio”, che si immette nella SS. n. 17 e connette il cantiere con lo stabilimento FASSABORTOLO localizzato nella Zona Industriale del Comune di Popoli. Resterà invariata la viabilità di collegamento con lo stabilimento di produzione di intonaci premiscelati localizzato a valle nella zona industriale di Popoli.

Sarà realizzata all’interno dei terreni in disponibilità, una nuova pista lunga circa 706 m, larga di 5 m e con circa 6° di pendenza, che collegherà l’attuale piazzale a quota 370 m su Pizzo Carluccio con il nuovo piazzale di cava su Colle Pietrosa su cui sarà installato l’impianto di prima lavorazione. Per il raggiungimento dei nuovi fronti di scavo saranno realizzate delle piste di arroccamento.

All’interno dell’area di cava “Colle Pietrosa” è presente una strada comunale denominata “Strada Vicinale da Pietrosa”. Con delibera di C.C. n.12 del 31.03.2016 il Comune di Popoli ha concesso alla Fassa s.r.l. l’area occupata dalla strada. Prima di avviare le operazioni di coltivazione della cava, sarà realizzata dalla Fassa una nuova breve bretella stradale in modo da garantire i collegamenti esistenti tra le varie strade vicinali presenti all’esterno dell’area di cava.

Il trasporto avviene 8 ore giornaliere, per giorni: 5 lavorativi settimanali, 20 mensili, 255 annuali. I flussi previsti sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione	Mezzi In Entrata		Mezzi In Uscita	
	Automobili al giorno	Autocarri al giorno	Automobili al giorno	Autocarri al giorno
Flusso indotto in media sulla viabilità urbana ed extraurbana	4	25	4	25




Figura 9. Percorso stradale da cava a stabilimento (dallo SIA)

Nello SIA si riferisce che la viabilità impegnata attraversa il sito di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nella parte urbana dello stesso (SIC “Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara-IT7110097”) e la “Riserva Naturale Sorgenti di Capo Pescara”, per un breve tratto, che alla carta della vegetazione allegata al “Piano di Gestione”, è classificato come “aree degradate e urbanizzate”.

7. Analisi delle alternative

L’alternativa 0 prevedrebbe la chiusura della cava autorizzata in località Pizzo Carluccio con conseguente perdita di materia prima per l’alimentazione dello stabilimento produttivo della FASSA s.r.l.

L’alternativa 1 riguarda la possibilità di reperire un altro sito di cava nella Regione Abruzzo con caratteristiche compatibili in riferimento a costi di produzione e necessità produttive della FASSA e considerando anche che la localizzazione del sito inciderebbe notevolmente sulla viabilità per il trasporto del materiale estratto.

L’alternativa 2 è quella scelta e prevede l’estensione della coltivazione sul sito di Colle Pietrosa.

8. Emissioni in atmosfera

È stata allegata allo SIA una relazione tecnica a cura dell’Ing. Brandelli (cui si rimanda per quanto qui non riportato) a **supporto** dell’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in cui vengono quantificate le emissioni diffuse sulla scorta delle indicazioni delle Linee Guida redatte dalla Provincia di Firenze in collaborazione con l’ARPAT.

Nel documento si riferisce che “*tutte le fasi del ciclo produttivo sono sorgenti di polveri diffuse (nelle forme PTS, PM10 e PM2,5), di natura inerte e non pericolosa*”. Dalle valutazioni emerge che **considerando** che il recettore più vicino è a oltre 700 m (abitazione civile) e che l’impianto lavora al massimo 250 giorni all’anno, “*la soglia assoluta di emissioni per le PM10 ammonta a 768,7 gr/h, che è inferiore al limite ARPAT di 986 g/h, individuato per recettori a oltre 150 metri dalla sorgente e numero di giorni di lavoro pari a 250/anno*”. Nella Relazione di VINCA, redatta a cura dell’Ing. Brandelli (allegata allo SIA e cui si rimanda per quanto qui non riportato), è stato eseguito uno studio di ricaduta delle emissioni utilizzando il software di simulazione modello CALPUFF (WINDIMULA).

Per ottenere i dati di input per la simulazione sono stati eseguiti i campionamenti in data 01/06/2017 nella cava in Loc. Pizzo Carluccio, in situazioni di lavoro a pieno regime (tutte le macchine in azione).

Sono stati definiti sei punti rappresentativi dei recettori sensibili:

- P1: Parco Velino Sirente;
- P2: Zona SIC - Sorgenti Pescara;
- P3: Riserva Sorgenti Pescara;
- P4: Parco Majella;
- P5: Parco Gran Sasso;
- P6: IBA 115 Majella.



Gli scenari valutati sono stati tre:

- Situazione 1; situazione attuale, con la sola Cava di Pizzo Carluccio in attività;
- Situazione 2: intermedia, con la concomitanza dell'attività nella cava di Loc. Pizzo Carluccio e dell'ampliamento su Colle Pietrosa;
- Situazione 3, scenario finale: ampliamento cava su Colle Pietrosa in attività, sorgente emissiva S1, e attività terminate su cava Pizzo Carluccio.

Dai risultati emerge che:

- l'ampliamento della cava su Colle Pietrosa (Situazione 3) ha un effetto positivo di mitigazione dell'impatto sull'area SIC Sorgenti del Pescara – recettore R2, e la fase di intermedia (Situazione 2) non apporta incrementi in termini di ricaduta polveri sul SIC stesso;
- nella situazione 1 e situazione 2, nel punto di maggior ricaduta delle polveri, recettore R2 – SIC Sorgenti del Pescara, il valore medio del livello totale di concentrazione è $34,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$, inferiore al limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ limite di legge;
- anche sul valore di picco nella situazione 1 e situazione 2, pari a $303 \mu\text{g}/\text{m}^3$, la sovrastima operata dal modello di calcolo, di un ordine di grandezza, equivale alla conformità rispetto al limite di legge dei $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ su base annua;
- nella situazione 3 gli effetti sul recettore R2, SIC Sorgenti del Pescara, sia come valore medio che come valore massimo, sono impercettibili.

Nello SIA si riporta, infine, che *“per quanto riguarda la silice cristallina si rileva che a giugno 2017 è stato effettuato un monitoraggio ambientale nella cava in Loc. Pizzo Carluccio, con impianto in esercizio, nel punto più critico, ovvero in prossimità del frantoio mobile. Si ritiene, ragionevolmente, che la composizione merceologica del calcare estratto in Loc. Pizzo Carluccio sia la medesima rispetto al calcare che verrà estratto sull'ampliamento di cava su Colle Pietrosa, pertanto l'analisi effettuata ha valore predittivo per la definizione del quadro emissivo relativo alla coltivazione cava su Colle Pietrosa”*.

9. Impatto acustico

È stata allegata allo SIA una relazione tecnica a cura dell'Ing. Del Barone (cui si rimanda per quanto qui non riportato) in cui si riferisce che le sorgenti acustiche rilevanti nell'area sono rappresentate dal traffico veicolare e dalla linea ferroviaria e che saranno introdotte le seguenti sorgenti sonore: n.1 escavatore cingolato; n.1 pala gommata; n.1 benna demolitrice; n. 1 frantumatore mobile a mascelle; n. 1 impianto di vagliatura; traffico Veicolare prodotto dai bilici in entrata ed uscita dal sito (20 movimenti giornalieri). I ricettori sensibili più prossimi sono tre.

Il programma utilizzato per la previsione del rumore ambientale è il SoundPlan 7.0 della Spectra e sono stati analizzati due scenari: stato di fatto (coltivazione Pizzo Carluccio) e stato di progetto (fase 5 e fase 7 del progetto).

A seguire si riportano i risultati delle elaborazioni (si veda per i dettagli la Relazione di Valutazione Impatto Acustico redatta dal Tecnico abilitato) messi a confronto con i Limiti di Legge:

LIVELLO DI IMMISSIONE ASSOLUTA SCENARIO 1							
TR	POSIZIONE	L _{Ambientale} [dBA]	L _{Residuo} [dBA]	LA _{TR} [dBA]	K _I (dBA)	K _T (dBA)	L _{Aeqimmissione} (R1) [dBA]
DIURNO	R1	40.8	39.2	43.1	0,0	0,0	43.0 < 60
DIURNO	R2	41.9	39.2	43.8	0,0	0,0	44.0 < 60
DIURNO	R3	41.6	39.2	43.6	0,0	0,0	43.5 < 60
DIURNO	Area Sic	40.2	39.2	42.7	0,0	0,0	43.0 < 50
LIVELLO DI IMMISSIONE ASSOLUTA SCENARIO 2							
TR	POSIZIONE	L _{Ambientale} [dBA]	L _{Residuo} [dBA]	LA _{TR} [dBA]	K _I (dBA)	K _T (dBA)	L _{Aeqimmissione} (R1) [dBA]
DIURNO	R1	41.9	39.2	43.8	0,0	0,0	44.0 < 60
DIURNO	R2	42.4	39.2	44.1	0,0	0,0	44.0 < 60
DIURNO	R3	42.5	39.2	44.1	0,0	0,0	44.0 < 60
DIURNO	Area Sic	41.7	39.2	43.6	0,0	0,0	44.0 < 50





LIVELLO DI EMISSIONE ASSOLUTA SCENARIO 1							
TR	POSIZIONE	L _{Ambientale} [dBA]	L _{Residuo} [dBA]	L _{eTR} [dBA]	K _i (dBA)	K _T (dBA)	L _{Aeqimmissione} (R1) [dBA]
DIURNO	R1	40.8	39.2	38.0	0,0	0,0	38.0 < 55
DIURNO	R2	41.9	39.2	39.0	0,0	0,0	39.0 < 55
DIURNO	R3	41.6	39.2	38.5	0,0	0,0	38.5 < 55
DIURNO	Area Sic	40.2	39.2	38.0	0,0	0,0	38.0 < 45

LIVELLO DI EMISSIONE ASSOLUTA SCENARIO 2							
TR	POSIZIONE	L _{Ambientale} [dBA]	L _{Residuo} [dBA]	L _A TR [dBA]	K _i (dBA)	K _T (dBA)	L _{Aeqimmissione} (R1) [dBA]
DIURNO	R1	41.9	39.2	39.0	0,0	0,0	39.0 < 55
DIURNO	R2	42.4	39.2	39.5	0,0	0,0	39.5 < 55
DIURNO	R3	42.5	39.2	39.5	0,0	0,0	39.5 < 55
DIURNO	Area Sic	41.7	39.2	39.0	0,0	0,0	39.0 < 45

Livello Differenziale di immissione sonora scenario 1					
Name	Floor	Lamb/dB(A)	Lres/dB(A)	Ldif/dB(A)	Ldif,lim/dB(A)
R1	1. Floor	40.8	39.2	1.6	5
R2	1. Floor	41.9	39.2	2.7	5
R3	1. Floor	41.6	39.2	2.4	5
Area Sic	1. Floor	40.2	39.2	1,0	5

Livello Differenziale di immissione sonora scenario 2					
Name	Floor	Lamb/dB(A)	Lres/dB(A)	Ldif/dB(A)	Ldif,lim/dB(A)
R1	1. Floor	41.9	39.2	2.7	5
R2	1. Floor	42.4	39.2	3.2	5
R3	1. Floor	42.5	39.2	3.3	5
Area Sic	1. Floor	41.7	39.2	2.5	5

Lo studio conclude che “I rilievi fonometrici effettuati nel periodo diurno e le successive elaborazioni di calcolo consentono di affermare che l'attività oggetto di analisi, con le caratteristiche sopra descritte, risulta essere in via previsionale, conforme ai valori limite stabiliti dalle vigenti leggi in materia di inquinamento acustico ambientale sia per le condizioni descritte nello scenario 1 che in quelle riportate nello scenario 2 di attività”.

10. Aspetti geologici e idrogeologici dell'area di progetto

Sono stati allegati allo SIA uno Studio Idrogeologico (Elaborato 7), a cura del Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del territorio e delle Infrastrutture (DIATI) del Politecnico di Torino, ed una Relazione Geologica-Geomeccanica (Elaborato 8), a cura del Geol. Arese (cui si rimanda per quanto qui non riportato).

Nella relazione idrogeologica si analizzano le principali sorgenti presenti nell'intorno dell'area in esame e le relazioni con l'acquifero carbonatico il quale viene caratterizzato come un “sistema a circolazione dispersiva” con presenza di circuiti idrici molto lenti.

Il sito ricade nella struttura idrogeologica calcarea del Gran Sasso, la quale alimenta, nell'area in esame, le seguenti sorgenti/pozzi della falda di base:

- sorgenti di Capo Pescara;
- sorgenti di S. Callisto, in parte captate per l'immissione nell'acquedotto a servizio del Comune di Popoli;
- Pozzi di emungimento della società Gran Guizza S.p.A. per l'imbottigliamento e la commercializzazione di acqua minerale

Si riferisce, inoltre, che sono stati realizzati 6 sondaggi geognostici eseguiti tra febbraio e aprile 2016 (spinti fino a profondità di 50-60 m) di cui uno solo attrezzato a piezometro e collocato esternamente all'area di cava. I risultati del monitoraggio del piezometro indicano che allo stato attuale si è constatata “l'assenza della presenza di acqua”. Si riferisce comunque che ai sensi dall'art. 7 comma 1 del Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007 (Regolamento Acque), la ditta FASSA s.r.l. trasmette trimestralmente per la durata di un anno, alla Provincia di Pescara, i dati del monitoraggio.





Nello SIA si afferma che “il dislivello tra il piano di scavo attuale e la zona satura relativa all'acquifero in esame è dell'ordine di 100 metri, dislivello che diventa circa 200 m nella zona dell'ampliamento di cava su Colle Pietrosa, come comprovato da un piezometro realizzato nel settore altimetricamente più basso del futuro ampliamento è risultato del tutto asciutto”.




Figura 10. Dislivello tra la superficie piezometrica ricostruita e la zona di cava.

Nella relazione geologica-geomeccanica si riferisce che, sia in affioramento che nelle carote, sono stati distinti calcari cristallini, calcareniti e, subordinatamente, calcareniti con selce ed è stata eseguita una caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso, per la quale si rimanda alla relazione, evidenziando la presenza di roccia calcarea che si presenta fratturata.

11. Valutazione di Incidenza (VINCA)

È stata redatta una relazione di VINCA (cui si rimanda per quanto qui non riportato) a cura dell'Ing. Brandelli in cui si riassumono i risultati dello studio idrogeologico, dello studio di impatto acustico e delle emissioni in atmosfera e si afferma che “considerato che:

- i valori di ricaduta delle polveri imputabili all'attuazione del progetto di ampliamento della cava, in tutte le configurazioni (situazione attuale, situazione intermedia e situazione finale del progetto) sono compatibili coi limiti di qualità dell'aria di cui al DLGS 155/10, alla distanza dei siti di interesse, in particolare rispetto all'area SIC IT7110097 che è quella più prossima e posta in direzione prevalente del vento;
- l'impatto acustico del progetto, in tutte le configurazioni di attuazione, è conforme ai limiti di legge, anche sul punto di delimitazione dell'area SIC IT7110097 e rimane al di sotto dei livelli minimi di incidenza sulla fauna presente;
- l'impatto sulla falda sotterranea è trascurabile per litologia sito-specifica e sulla base dei dati prodotti a monitoraggio dell'esercizio attuale;

Si ritiene scarsamente significativa l'incidenza dell'intervento di progetto sulle Zone di importanza comunitaria (SIC/ZPS), aree protette e Zone IBA individuate nell'area vasta circostante e in particolare rispetto alla zona SIC IT7110097 Fiumi Giardino- Sagittario- Aterno- Sorgenti del Pescara, ai fini del mantenimento degli Habitat e delle ecologie biotiche e abiotiche esistenti.

Si osserva altresì che nei modelli di simulazione implementati la rilocalizzazione dell'attività di cava produce uno smorzamento degli effetti teorici di ricaduta”.



SEZIONE IV QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

1. Valutazione degli impatti

Nello SIA sono state esaminate le singole matrici ambientali e valutati e gli impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera. Le analisi sono riassunte in tabelle e prospetti inseriti alla parte IV dello SIA (cui si rimanda per quanto qui non riportato). Sono stati valutati i possibili impatti sulle seguenti componenti:

- atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo e sottosuolo;
- ecosistemi, vegetazione, flora e fauna;
- salute pubblica;
- rumore e vibrazioni;
- paesaggio;
- viabilità.

1.1 Atmosfera

Nello SIA si riferisce che le emissioni polverulente prodotte dalle operazioni di coltivazione della cava, sono conseguenti:

- alle fasi di escavazione;
- alla movimentazione del materiale;
- al transito dei mezzi;
- al funzionamento dell'impianto di prima lavorazione.

Tutte le attività sono limitate e circoscritte all'area di cava.

L'attività di coltivazione della cava in esercizio su "Colle Pizzo Carluccio" è già provvista di autorizzazione alle emissioni non convogliabili in atmosfera per la durata di 15 anni (determina n. 2009-0001926 del 16.06.2009 ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. della Provincia di Pescara).

Le modellazioni di ricaduta delle emissioni (inserite nello studio di V.INC.A. allegato allo SIA e riassunte al capitolo 7 della sezione III della presente istruttoria) mostrano in caso di coltivazione contemporanea su Colle Pizzo Carluccio e Colle Pietrosa, un valore medio del livello totale di concentrazione delle polveri totali pari a $34,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$, inferiore al limite di legge dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Si escludono effetti cumulativi in quanto in zona non sono presenti altre attività che possa generare tali effetti.

1.2 Ambiente idrico

Dallo Studio Idrogeologico condotto dal Politecnico di Torino, allegato allo SIA, risulta che il dislivello tra il piano di scavo attuale e la zona satura relativa all'acquifero in esame è dell'ordine di 100 metri, dislivello che diventa circa 200 m nella zona dell'ampliamento di cava su Colle Pietrosa. Considerando anche la lenta circolazione che caratterizza l'acquifero, nella relazione si afferma che un eventuale sversamento di sostanze inquinanti dalla cava in progetto "non verrebbe osservato neppure a livello strumentale nelle sorgenti a valle". Per gli stessi motivi e considerando anche la remota possibilità di sversamento di sostanze inquinanti (per cause quali guasto macchine/impianti e stoccaggio gasolio) nello SIA si afferma che si può ritenere non significativo l'impatto del progetto in oggetto sulla qualità delle acque di falda.

Sono comunque previste idonee procedure per la gestione del rischio residuo.

Per quanto riguarda la Sorgente di San Calisto e il campo pozzi della Gran Guizza S.p.A., si riferisce che essi non dovrebbero essere interessati da un eventuale sversamento di sostanze inquinanti dall'area di ampliamento in quanto si trovano in posizione laterale rispetto alle linee di flusso dell'acquifero alimentante la sorgente di Capo Pescara.

Inoltre, i monitoraggi del piezometro installato su Colle Pietrosa mostrano allo stato attuale "l'assenza della presenza di acqua". Tale piezometro viene controllato mensilmente per rilevare eventuali risalite dei livelli idrici.

Nello SIA si riassumono, inoltre, i risultati delle analisi illustrate nello studio di VINCA allegato allo SIA (e cui si rimanda per quanto qui non riportato) riguardanti due test di cessione e analisi sulle acque prelevate dalle sorgenti del Pescara e dai pozzi potabili Valle Reale e Sorgente Primavera (acque in bottiglia). Dal confronto





si rileva la piena conformità delle acque del corpo idrico sotterraneo rispetto ai limiti di legge (D.Lgs. 31/2001 – acque potabili).

Infine, lo studio idrogeologico rileva che, in conformità ai criteri di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile definiti dal PTA, l'intervento di ampliamento della cava, rispetto ai pozzi di captazione della concessione Valle Reale, **è al di fuori dell'area di salvaguardia** (definita in base ai criteri geometrici di cui al PTA): infatti è esterno all'area a tutela assoluta, delimitata dal raggio di 10 m dal pozzo di captazione ad uso potabile, ed è al di fuori dell'area di rispetto, delimitata dal raggio di 200 m dal pozzo di captazione ad uso potabile.



Figura 11: Area di rispetto di 200 m dal pozzo di captazione della concessione Valle Reale rispetto alla cava.

1.3 Suolo e sottosuolo

Nello SIA, per quanto riguarda la componente suolo è stato individuato il rischio di instabilità dei versanti. Come riportato nella relazione geologica, le verifiche di stabilità hanno mostrato che i coefficienti di sicurezza sono superiori ai valori minimi di legge.

1.4 Vegetazione, flora e fauna

Nello SIA si riferisce che *“il progetto risulta sostenibile in quanto attua misure di risanamento ambientale contestuali alle fasi di coltivazione della cava. Inoltre soddisfa la compensazione prevista per la trasformazione del bosco”*.

1.5 Salute pubblica

Nello SIA si riferisce che *“le considerazioni sulla salute pubblica attengono alla: qualità dell'aria, dell'acqua, da rumori, sicurezza cantiere (stabilità dei fronti, strade di arroccamento, impianti, servizi igienico-sanitari, infermeria, luoghi riposo lavoratori), sicurezza sulla viabilità in cantiere e su strade locali”*.

1.6 Rumore e Vibrazioni

Nello SIA si riferisce che, sulla base dello studio di impatto acustico allegato allo SIA (descritto nella sezione III e cui si rimanda per quanto qui non riportato), l'attività oggetto di analisi *“risulta essere in via previsionale, conforme ai valori limite stabiliti dalle vigenti leggi in materia di inquinamento acustico ambientale”*.





1.7 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Nello SIA si riferisce che *“le caratteristiche petrografiche e mineralogiche del giacimento sono tali da non ammettere presenza di minerali o sostanze radioattive dannose ai fini della sicurezza durante la conduzione dei lavori. Le stesse fasi produttive non prevedono uso di sostanze radioattive o metodi di lavorazione basate su uso anche limitato di sostanze radioattive”*.

1.8 Viabilità

Nello SIA si riferisce che il flusso medio di traffico indotto sulla viabilità urbana ed extraurbana sarà di 4 automobili/giorno e 25 autocarri/giorno sia in entrata che in uscita e che, pertanto, *“l'analisi dei flussi rileva che il carico indotto sulla SS. N.17, sulla strada provinciale, sulla strada comunale risulta essere nella normalità ed in linea con l'attuale attività in esercizio. Il limitato uso di mezzi di trasporto sulla viabilità e di impiego nell'attività all'interno dell'area di progetto, non provoca specifici fenomeni inquinanti oltre quelli riconducibili al comune traffico veicolare stradale”*.

1.9 Paesaggio

Nello SIA si riferisce che *“l'opera oggetto della presente, insiste su un'area estrattiva nel territorio di Popoli già esistente denominata “Colle Pizzo Carluccio”. Il perimetro entro cui si svolge l'attività non interferisce con l'intorno in quanto l'area è servita da strada di accesso comunale, ed è interamente recintata. La coltivazione di cava procede contestualmente al ripristino ambientale come previsto in sede di progetto autorizzato”*.

Pertanto nel valutare i potenziali impatti si afferma che *“l'area presenta capacità e attitudine di assorbimento visuale delle modificazioni indotte dalla coltivazione di cava nella fase di cantiere, senza diminuzione sostanziale della qualità all'intorno; mentre dopo la fase finale di risanamento ambientale, recupera lo svantaggio visivo sofferto durante la fase di cantiere”*.

1.10 Rifiuti

Nello SIA si riferisce che *“le fasi di lavorazione della coltivazione di cava non prevedono la produzione di rifiuti”*.

2. Misure di mitigazione e compensazione

Come riportato nello SIA, le misure adottate per il contenimento delle polveri sono:

- I macchinari e i sistemi utilizzati per la produzione non potendo essere **incapsulati**, sono dotati di sistema di abbattimento delle polveri nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento.
- Nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni delle polveri, per cui sarà mantenuta una adeguata altezza di caduta del materiale e sarà assicurata la più bassa velocità per l'uscita del materiale trasportato.
- Lo stoccaggio del materiale polverulento sarà realizzato in cumuli.
- Le strade percorse da mezzi di trasporto nell'area di cava saranno adeguatamente coperte da pavimentazione in battuto all'interno dell'area di cava, la cui consistenza sarà tenuta in costante manutenzione tale da non dar luogo ad emissioni di polveri; in asfalto lungo la strada di accesso alla cava che assicura la non emissione di polveri; gli automezzi impiegati per il trasporto saranno del tipo telato ad evitare dispersione di polveri durante il tragitto;
- Per i fronti di cava conclusi, saranno realizzate le opere di rinverdimento previste nel progetto di risanamento ambientale contestualmente all'avanzamento della coltivazione;
- Saranno messe in atto adeguate misure di sicurezza in cantiere con la predisposizione delle procedure ai sensi del *Documento di Sicurezza e Salute (DSS)* che sarà redatto in conformità alle indicazioni contenute nel D.Lgs.n.624/1996 e s.m.i..

Come riportato nello SIA, le misure adottate per il contenimento degli impatti sono i seguenti:

Componente idrica

- Esecuzione di opere di risanamento ambientale contestuali all'avanzamento delle fasi di coltivazione della cava;





b) La Società Fassa utilizza una procedura di sicurezza per sversamenti o perdite di sostanze e preparati pericolosi.

Componente suolo

- a) Estrazione del materiale per fasi di coltivazione;
- b) Verifica della stabilità dei versanti;
- c) Mantenimento del piezometro installato per il controllo del livello della falda;
- d) Esecuzione di opere di risanamento ambientale contestuali all'avanzamento delle fasi di coltivazione della cava;
- e) Stabilità alla viabilità di cantiere;
- f) Adozione di misure di sicurezza in cantiere.

Rumore e vibrazioni

- a) Esecuzione di opere di risanamento ambientale contestuali all'avanzamento delle fasi di coltivazione della cava.

Traffico veicolare

- a) Manutenzione del manto stradale in asfalto per l'abbattimento delle polveri;
- b) Uso di automezzi telonati per l'abbattimento delle polveri;
- c) Limitazione della velocità per il contenimento del rumore.

Paesaggio

- a) Opere di risanamento ambientale contestuali alle fasi di coltivazione.

3. Piani di monitoraggio

Come riportato nello SIA, i monitoraggi previsti sono i seguenti:

Componente atmosfera

- a) È prevista l'esecuzione di analisi periodiche di laboratorio del materiale;
- b) Il datore di lavoro si doterà di Documento di Sicurezza e Salute (DSS) così come richiesto dal D.Lgs. 624/1996.

Componente idrica

- a) Mantenimento del piezometro installato in occasione del Permesso di Ricerca;
- b) Report periodico delle verifiche al piezometro della presenza della falda, e sua comunicazione ai sensi del G.R. Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007, art.7 comma 1.

Componente suolo

- a) Report periodico dell'avanzamento delle fasi di coltivazione ai sensi del R.D.n.1443/1927, art.29, art.45;
- b) Report periodico delle verifiche al piezometro della presenza della falda, e sua comunicazione ai sensi del G.R. Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007, art.7 comma 1;
- c) Verifica periodica stato di avanzamento delle opere di risanamento ambientale.

Rumore e vibrazioni

- a) Report periodico sulle soglie di rumore.

Traffico veicolare

- a) Report periodico sulle soglie di rumore;
- b) Report periodico sulla manutenzione degli automezzi e del manto stradale.

Componente paesaggio

- a) Verifica dello stato di avanzamento delle opere di risanamento ambientale.





SEZIONE V

INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLA CDS DEL 08/03/2018

In data 08/03/2018 si è tenuta la prima riunione della CdS del progetto in oggetto all'esito della quale si è chiesto alla ditta di fornire documentazione integrativa in merito ai seguenti punti:

1. Autorizzazione Paesaggistica;
2. **Cronoprogramma** delle attività;
3. Quadro autorizzativo;
4. **Rispetto** delle aree di salvaguardia e di concessione dei pozzi Gran Guizza;
5. Trasformazione del bosco.

Con pec del 04/05/2018, acquisita in atti con prot. n. RA/130576 del 08/05/2018, la ditta ha chiesto il blocco del portale a seguito della trasmissione delle integrazioni a seguito della prima riunione della CdS del 08/03/2018. Nel documento denominato "1_Relazione Integrazioni Conferenza", la ditta ha fornito le integrazioni richieste in merito ai punti di cui sopra.

1. Autorizzazione Paesaggistica

La ditta ha allegato la Relazione Paesaggistica (cui si rimanda per quanto qui non riportato) nella quale si presentano alcune modifiche al progetto di risanamento ambientale relativamente alle aree dei piazzali (vedasi Tav. 5.1, Tav. 6.1, Tav. 7.1, Tav. 8.1, Tav. 9). Il precedente programma prevedeva, infatti, il risanamento ambientale finale della fase 5 da effettuare alla fase 9. Questa procedura avrebbe lasciato scoperta l'area del piazzale fino alla fase 9, pertanto, al fine di mitigare l'impatto visivo, nella proposta di modifica si è previsto il recupero ambientale contestuale alla coltivazione per ogni singola fase (dalla Fase 5 alla Fase 9).

A seguito di tali modifiche il MIBACT ha trasmesso "*parere favorevole all'intervento, con le specificazioni introdotte graficamente negli elaborati tavv. 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9*" (nota prot. n. 5245 del 06/04/2018) ed il comune di Popoli ha, di conseguenza, emesso l'Autorizzazione Paesaggistica (nota prot. n. 5454 del 11/04/2018), entrambi allegati alle note integrative trasmesse dalla ditta.

In esito a quanto sopra è stato rivisto il piano di ripristino come da tabella riportata nel successivo punto 2.

2. Cronoprogramma delle attività

Nella relazione, cui si rimanda per quanto qui non riportato, si fornisce il "*cronoprogramma che modifica e sostituisce quanto riportato nel richiamato "Quadro di Riferimento Progettuale" (S.I.A.) e nell'"Elaborato Progettuale" ad esso allegato*". Vengono descritte le fasi di coltivazione ed allegati i relativi elaborati progettuali.

Il nuovo cronoprogramma è riassunto nella tabella seguente dalla quale si evince che sono stati variati i periodi interessati.

È, inoltre, stata prevista una riduzione dei tempi per alcune fasi ed il **completamento dell'intera attività entro il 2038** a fronte del 2042 previsto inizialmente.





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava

FASE	LOCALITA'	PROGRAMMA	PERIODO	VOLUME MC	TOTALE MC
FASE 1	"Colle Pizzo Carluccio"	Fase chiusa con Nulla Osta prot. N. 2829 del 15/11/2004 Uff. Art. Estr. Reg. Abruzzo	10.05.2002		2.025.215
FASE 2	"Colle Pizzo Carluccio"	Fase chiusa con Nulla Osta prot. N. 2675 del 07/07/2008 Uff. Art. Estr. Reg. Abruzzo	31.12.2017	1.562.577	
FASE 3	"Colle Pizzo Carluccio"	In fase di coltivazione abbassamento della sommità a quota 390 m	31.12.2017/ 2018	70.605	
FASE 4	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Abbassamento del piazzale da quota 390 m a quota 380 m	2018 2020	202.202	
FASE 5	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Abbassamento del piazzale da quota 380 m a quota 370 m contestuale alla preparazione su Colle Pietrosa	2020 2022	189.831	
FASE 5	"Colle Pietrosa" ampliamento	Preparazione area impianto a quota 450 m contestuale all'estrazione su Pizzo Carluccio	2020 2022	89.220	2.287.742
FASE 6	"Colle Pietrosa" ampliamento	Splateamento dell'area all'interno del limite di fase a quota 474 m	2022 2027	674.760	
FASE 7	"Colle Pietrosa" ampliamento	Abbassamento del piazzale da quota 474 m a quota 460 m e recupero ambientale dei fronti ultimati	2027 2029	359.205	
FASE 8	"Colle Pietrosa" ampliamento	Abbassamento a quota 486 m dell'area all'interno del limite autorizzato e recupero ambientale dei fronti ultimati	2029 2033	497.547	
FASE 9	"Colle Pietrosa" Ampliamento "Colle Pizzo Carluccio" variante	Abbassamento del piazzale da quota 486 m a quota 460 m recupero ambientale dei fronti ultimati e dei piazzali a quota 460 m e 370 m	2033 2038	666.990	

Per le fase di ripristino tale tabella deve considerarsi integrata da quella prodotta a seguito delle integrazioni richieste da MIBACT in sede di rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come di seguito:





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava**

FASE	LOCALITA'	PROGRAMMA
FASE N.1	"Colle Pizzo Carluccio"	Risanamento Ambientale effettuato (nulla osta prot.n.2829 del 15/11/2004 Uff.Att.Estr. Reg.Abruzzo)
FASE N.2	"Colle Pizzo Carluccio"	Risanamento Ambientale effettuato (nulla osta prot.n.2675 del 07/07/2008 Uff.Att.Estr. Reg.Abruzzo)
FASE N.3	"Colle Pizzo Carluccio"	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE N.4	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE N.5	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE N.6	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE N.7	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE N.8	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
FASE n.9	"Colle Pizzo Carluccio" variante	Risanamento Ambientale contestuale alla fase
	"Colle Pietrosa" ampliamento	Risanamento Ambientale contestuale alla fase

Si riferisce che la Fase 5 "prevede lo svolgimento contestuale delle azioni di completamento della coltivazione sull'area di "Colle Pizzo Carluccio", e l'avvio delle operazioni di ampliamento su "Colle Pietrosa" che proseguiranno nelle successive "Fasi 6-7-8-9" per la durata complessiva richiesta di anni 20 a partire dalla data di autorizzazione prevista nell'anno 2018".

Si specificano, infine, le cubature già autorizzate, quelle coltivate e quelle da autorizzare:

LOCALITA'		CUBATURA	CUBATURA ESTRATTA AL 31-12-2017	CUBATURA DA ESTRARRE	CUBATURA TOTALE DA AUTORIZZARE
Colle Pizzo Carluccio	Totale Autorizzato	Mc 2.025.215	Mc 1.562.577	Mc 462.638	Mc 2.750.380
Colle Pietrosa	Totale Ampliamento	Mc 2.287.742	0	Mc 2.287.742	

Vengono, inoltre, fornite delle specifiche sulle tecniche di escavazione impiegate e si ribadisce che si prevede l'uso di:

- N. 1 escavatore 500 q.li dotato di benna rovescia;
- N. 1 escavatore 350 q.li dotato di vibro-ripper / martello demolitore;
- N. 1 escavatore 300 q.li dotato di benna rovescia / martello demolitore.

3. Quadro autorizzativo

Si riporta integralmente quanto riferito nella nota integrativo riguardo il quadro autorizzativo in essere:

2.1. Attività Estrattiva: Cava in Esercizio in località "Pizzo Carluccio"

La FASSA s.r.l. è autorizzata alla coltivazione di una cava in località "Pizzo Carluccio" nel territorio del Comune di Popoli (PE) con i seguenti atti:

- Autorizzazione Principale – Decreto DI3/31 del 10/05/2002
- Variante per Rimodellamento Morfologico – Determinazione n.DI8/42 del 01/08/2012
- Variante Non Sostanziale – Determinazione n.DI8/57 del 05/11/2014





• Proroga – Determinazione n. DPC023/46 del 07.06.2017, comprensiva di rinnovo autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Popoli (PE) il 29.12.2016 prot.n.17924 Cat.6C, su parere favorevole del MIBACT-SABAP-AQ (prot.0003064 29.12.2016).

2.2. Valutazione di Impatto Ambientale: Cava in Esercizio in località “Pizzo Carluccio”

Le sopra richiamate autorizzazioni sono accompagnate dai seguenti atti di V.A./V.I.A.:

- Autorizzazione Principale - VIA Ordinanza n.8/02 del 18/02/2002: Giudizio Favorevole con prescrizioni;
- Rinnovo V.I.A. - Giudizio n.1149 del 02/10/2008: Favorevole con prescrizioni
- Variante per rimodellamento morfologico - Comitato CCR-VIA Giudizio n.1844 del 06/10/2011 – Parere favorevole all’esclusione dalla procedura V.I.A.
- Variante non sostanziale - Comitato CCR-VIA Giudizio n. 2255 del 25/07/2013 – Parere: Presa d’Atto.

2.3. Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera: Cava in Esercizio in località “Pizzo Carluccio”

L’attività di coltivazione della cava con impianto meccanico, area di stoccaggio e movimentazione materiali calcarei, è stata autorizzata per la durata di anni 15, alle emissioni non convogliabili in atmosfera dalla Provincia di Pescara con determina n.2009-0001926 del 16.06.2009 ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.

4. Rispetto delle aree di salvaguardia e di concessione dei pozzi Gran Guizza

Rispetto alla concessione idrominerale Gran Guizza, si ribadisce che l’area oggetto di intervento confina a nord-ovest con la suddetta concessione.

Riguardo l’individuazione delle aree di salvaguardia, si ribadisce quanto già riportato nello studio idrogeologico allegato allo SIA in cui si riferiva che, in base a quanto definito nel PTA della Regione Abruzzo e nel PTA della Regione Piemonte, “la zona di Tutela Assoluta (ZTA) raggiunge una dimensione a monte del flusso sorgivo di 10 m mentre l’estensione a monte della Zona di Rispetto Ristretta (ZRR) e della Zona di Rispetto Allargata (ZRA), coincidenti, deve raggiungere i 200 m” e che, quindi, per il fronte sorgivo di Capo Pescara e per la Sorgente San Calisto, la ZRR è stata definita tramite trapezi la cui base è stata estesa alle zone di emergenza, mentre per il campo pozzi Gran Guizza è stata tracciata un’ellisse con asse minore pari a 200 m e asse maggiore di 250 m, ipotizzando un flusso idrico sotterraneo proveniente da NW.




Figura 12: Aree di salvaguardia delle sorgenti e del campo pozzi.

Si riferisce, inoltre, che secondo la “Proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano presentata dall’ERSI ai sensi dell’art.94 del D.lvo 152/06 e s.m.i.” l’area di





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava

progetto è ricompresa in una “Zona di Protezione” (ZP) delle “Aree di Salvaguardia delle Acque Destinate al Consumo Umano” per la quale la “Proposta di Normativa Tecnica” ERSI, prevede gli stessi “Vincoli e Limitazioni d’Uso” definiti per le “Zone di Rispetto” in cui è vietata l’apertura di cave che possono essere in connessione con la falda. Tuttavia tale perimetrazione non è ancora stata approvata dalla Regione Abruzzo. Si ribadiscono, infine, le distanze dell’area di cava dalle principali sorgenti e pozzi ed il franco rispetto alla “piezometrica virtuale”, così come riportato nelle seguenti tabelle:

Località	Quota Falda - m. s.l.m.	Profondità
Sorgenti Pescara: sorgivo POP1	245 m	===
Sorgenti Pescara: sorgivo POP2	250 m	===
Pozzo Gran Guizza 1	===	Pozzo 1 _ 142 m
Pozzo Gran Guizza 2	===	Pozzo 2 _ 132 m
Pozzo Gran Guizza 3	===	Pozzo 3 _ 120 m
Piezometro Colle Pietrosa	===	Piezometro _ 60 m

Area di Cava	Quota Piazzale di Cava s.l.m.	Quota affioramenti Sorgenti Capo Pescara s.l.m.	Franco
Colle Pizzo Carluccio	370 m	250 m	120 m
Colle Pietrosa	460 m	250 m	210 m

Area di Cava	Quota Piazzale di Cava s.l.m.	Franco Piezometrica Virtuale
Colle Pizzo Carluccio	370 m	110,98 m
Colle Pietrosa	460 m	195,15 m

Area di Coltivazione di Cava	Distanza dal Campo Pozzi Gran Guizza - Pozzo n. 1
Colle Pizzo Carluccio	m 215,28
Colle Pietrosa	m 859,35

Si ribadiscono alcune informazioni contenute nello studio idrogeologico e nello SIA riguardo l’individuazione di potenziali contaminanti ed azioni di contenimento.

5. Trasformazione del bosco

In relazione alla trasformazione del bosco, in sede di CdS il rappresentante del Servizio Territoriale Agricoltura ha precisato che “il disboscamento è possibile solo per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico” e che “si riserva, pertanto, di esprimere il parere di competenza all’esito della verifica ai sensi della L.R. 3/2014”.

In merito a tale punto, nelle integrazioni la ditta riferisce che “il D.Lvo 227/2001, all’art.4, comma 2 prevede il divieto della trasformazione del bosco, fatte salve le autorizzazioni rilasciate in conformità al D.Lvo 490/1999 (abrogato e sostituito dal D.Lvo 42/2004)” e richiama le note del MIBACT e l’Autorizzazione Paesaggistica di cui al precedente punto 1.

Si richiama, inoltre, la L.R. 3/2014 che “ha sottoposto a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco (art.30, comma 1), consentendone la trasformazione in altra destinazione d’uso nel caso essa rivesta carattere di eccezionalità, autorizzabile esclusivamente per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (art.31, comma 2)”.

A tal proposito si riferisce che, essendo l’area destinata a cava in località Colle Pietrosa gravata da Usi Civici ed in parte coperta da bosco, “la Giunta Regionale – Dip.Pol.Sv.Rurale e P. – Servizio Tutela Ecos.Agroal. e Forestali – Ufficio Usi Civici, con Determinazione n. DPD021/286 del 27/12/2016, ha assegnato l’intera area in località Colle Pietrosa al Comune di Popoli, autorizzandone il mutamento di destinazione per attività estrattiva ai sensi della L.R. 25/1988, art.6, concesso per finalità pubbliche o di interesse pubblico (art.7), con l’obbligo di reinvestire i proventi derivanti dalla concessione esclusivamente per la realizzazione di





opere pubbliche conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 3/1998 (Modifiche alla L.R.n.25/1988)” e che “l'art.5 della L.R. 3/1998 destina i corrispettivi derivanti da concessione di terre Civiche alla esclusiva realizzazione di opere pubbliche [...]”.

Pertanto, “l'area di cava in località Colle Pietrosa, oggetto di ampliamento, nel rispetto e negli obblighi previsti nella Determinazione n. DPD021/286 del 27/12/2016 della Regione Abruzzo, della L.R. 25/1988 e della L.R. 3/1998, è stata concessa dal Comune di Popoli alla ditta Fassa s.r.l., per attività estrattiva, con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 30/03/2017”.

Si ribadisce, a conclusione, quanto riportato nello Studio Agronomico-Forestale riguardo il calcolo della superficie boscata oggetto di compensazioni e la quantificazione dei costi del rimboschimento compensativo.

V.INCA.

La ditta ha allegato anche il parere favorevole (con prescrizioni, cui si rinvia) che il Comune di Popoli ha espresso con nota prot. n. 2338 del 13/02/2018.

SEZIONE VI OSSERVAZIONI

Nei termini di pubblicazione (60 giorni dall'avviso al pubblico), sono pervenute le osservazioni da parte della Stazione Ornitologica Abruzzese (cui si rimanda per quanto qui non riportato), acquisite in atti con prot. n. RA/8469 del 12/01/2018, con cui la SOA ha esaminato le seguenti criticità:

- 1) Tutela della risorsa idrica, definizione delle aree di salvaguardia.
- 2) Mancanza del Piano Cave.
- 3) Effetti sulla Riserva Naturale Regionale e sito SIC “Sorgenti del Pescara”.

Entro la prima seduta del CCR-VIA (21/06/2018) non sono state trasmesse controdeduzioni.

SEZIONE VII GIUDIZIO CCR-VIA n. 2927/18

In merito al progetto in esame, con Giudizio n. 2927 del 21/06/2018 il CCR-VIA si è espresso con parere di “RINVIO per le motivazioni seguenti: si chiede al Proponente di controdedurre alle osservazioni pervenute attraverso la predisposizione di un'approfondita Relazione Tecnica integrativa dello studio idrogeologico”.

All'esito del suddetto giudizio, la ditta, con nota acquisita in atti al prot. n. 188430/18 del 03/07/2018 (che si allega alla presente), ha richiesto una sospensione di 90 giorni allo scopo di provvedere a trasmettere i dovuti approfondimenti tecnici al fine di comprovare la non interferenza del progetto con le opere di captazione a scopo idropotabile presenti in prossimità dell'area di intervento.

Con nota prot. n. 188430 del 03/07/2018, il Servizio Valutazioni Ambientali ha accolto la richiesta di sospensione per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di invio della suddetta nota.

SEZIONE VIII INTEGRAZIONI A SEGUITO DEL GIUDIZIO CCR-VIA n. 2927/18

All'esito del su richiamato Giudizio CCR-VIA n. 2927/18, è pervenuta la seguente documentazione:


- Nota del Comune di Popoli (acquisita in atti al prot. n. RA/266103 del 27/09/2018) inerente il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Comune di Popoli-Gran Guizza S.p.A.-Fassa Bortolo S.r.l. tenutosi in data 25/09/2018;
- Documentazione integrativa della Ditta Fassa S.r.l., acquisita in atti al prot. n. RA/26/91/35 del 01/10/2018.

Nota del Comune di Popoli

Con nota acquisita in atti al prot. n. RA/266103 del 27/09/2018, il Comune di Popoli ha trasmesso il verbale della riunione del Tavolo Tecnico tenutosi in data 25/09/2018 che ha coinvolto il Comune di Popoli, la Gran Guizza S.p.A. e la Fassa Bortolo S.r.l.

Nel verbale si riferisce che l'ing. Dutto, in qualità di rappresentante della ditta Fassa, ha precisato che il progetto prevede quanto segue:

- L'allontanamento del futuro ampliamento del sito di cava ad 800 metri rispetto agli attuali 200 metri dai pozzi Valle Reale;





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava

- L'innalzamento dei futuri piazzali di cava, oggetto di ampliamento, a 195 metri dal livello di falda rispetto agli attuali 110 metri della cava Pizzo Carluccio;
- La rinuncia di Fassa S.r.l. all'attuale piano di coltivazione di Pizzo Carluccio che prevedeva, nell'autorizzazione vigente, un ulteriore **approfondimento** da quota 370 m a quota 364 metri.

Nel verbale si riferisce, inoltre, che l'Ing. Dutto ha illustrato le integrazioni prodotte dal Politecnico di Torino in merito allo studio idrogeologico dalle quali risulta che *“la permeazione degli stessi idrocarburi avvenga in modo molto lento e con comportamento asintotico consentendo interventi di bonifica nei tempi e modi consoni alla piena tutela dell'ambiente senza che ciò possa costituire un inquinamento del sottosuolo e della falda acquifera”*.

Nel verbale si afferma inoltre che *“l'ubicazione della cava in ampliamento non costituisce per i pozzi Valle Reale alcun rischio aggiuntivo, anzi rispetto alla situazione attuale rappresenta una situazione **migliorativa**”*. La stessa considerazione viene formulata per le sorgenti del Pescara.

Si riferisce, inoltre, che *“nell'ambito dell'attività quotidiana di prelievi svolta dai tecnici di laboratorio della Gran Guizza SpA e dalle risultanze dei prelievi effettuati in maniera congiunta con i tecnici ASL non è emersa alcuna presenza di inquinante all'interno delle acque minerali derivante dall'attività di cava gestita dalla Fassa Srl”*.

Nel verbale si riporta, infine, la richiesta del Sindaco del Comune di Popoli riguardo al **monitoraggio** con cadenza annuale da effettuare alle sorgenti del Pescara.

Documentazione integrativa della Ditta Fassa S.r.l.

La Ditta Fassa S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa (acquisita in atti al prot. n. RA/26/91/35 del 01/10/2018) riguardante:

- Controdeduzioni redatte dall'Arch. Pietro D'Amato;
- Relazione Tecnica Integrativa dello Studio Idrogeologico, redatta dal gruppo scientifico del Prof. Bartolomeo Vigna del Politecnico di Torino;
- Relazione Tecnica, stima della velocità di permeazione di idrocarburi (C>12) in rocce carbonatiche redatta dal gruppo scientifico del Prof. Alberto Gallifuoco dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Relazione Controdeduzioni

1) Tutela della risorsa idrica.

Vengono ribaditi i contenuti dello SIA e delle integrazioni presentate a seguito della prima riunione della CdS del 08/03/2018 (acquisizione in atti al prot. n. RA/130576 del 08/05/2018) riguardo l'individuazione delle aree di salvaguardia e la proposta ERSI che vede l'area ricompresa in una “Zona di Protezione”.

Tuttavia, considerando:

- Un franco considerevole tra la quota del piazzale di cava, sia in localita Pizzo Carluccio che su Colle Pietrosa, e la quota di falda;
- Una distanza planimetrica considerevole tra le aree di cava, il campo pozzi Gran Guizza, e le Sorgenti di Capo Pescara;
- Una tipologia di roccia con permeabilità medio-bassa;
- Remote possibilità di sversamento su suolo di sostanze inquinanti, con percolazione in falda, e l'applicazione di idonee procedure per la gestione del rischio residuo;

la Ditta ritiene **“non significativo”** l'impatto del progetto.

Si dichiara, inoltre, che risultano rispettate le limitazioni enunciate nella proposta di (N.T.A. -ERSI):

- art.7, comma 1, lett. f): l'opera di progetto non è in connessione con la falda;
- art.8, comma 1: sono state adottate soluzioni tecniche e procedure per la gestione del rischio residuo.

2) Mancanza del Piano Cave.

In assenza di un Piano Cave definitivamente approvato, la Ditta ha fatto riferimento alla proposta di (PRAE) pubblicato sul sito web della Regione, alla cui Relazione Generale si afferma che il PRAE mira a **“privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l'ampliamento delle attività esistenti rispetto all'apertura di nuove attività estrattive”**.

Inoltre, la Ditta afferma che il progetto risulta coerente con quanto auspicato dal (PRAE): **“dovrebbe essere valorizzato un uso corretto dei materiali estratti, limitando l'accertamento di nuovi giacimenti di cava/miniera esclusivamente per le esigenze di approvvigionamento di industrie di trasformazione e di impianti di**





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava

lavorazione ubicati sul territorio regionale”.

Infine, si riferisce che il (PRAE) promuove lo sviluppo di “filieri” nel settore estrattivo.

3) Effetti sulla Riserva Naturale Regionale e sito SIC “Sorgenti del Pescara”

La Ditta ribadisce che la sostenibilità dell’intervento in prossimità dell’area protetta “Riserva Naturale Sorgenti del Pescara” e del (SIC) presente, in sede di procedura (VIA), è stata verificata attraverso:

- Studio di VINCA;
- Studio previsionale di impatto acustico;
- Valutazione delle emissioni in atmosfera.

Di cui si ribadiscono i contenuti. Si riportano, inoltre, nuovamente le considerazioni riguardo gli impatti sulle diverse componenti ambientali.

4) Note su verbale CCR-VIA.

La Ditta ribadisce che la nuova richiesta di autorizzazione attiene allo scavo di un volume complessivo di mc 2.750.380, localizzato su “Colle Pietrosa” e nella parte residua di “Colle di Pizzo Carluccio”, su superfici così organizzate:

Località	Area Autorizzata Mq	Intervento	Area Complessiva di Variante e Ampliamento da Autorizzare Mq	Di cui Area di Scavo e Coltivazione Mq
Colle Pizzo Carluccio	Mq 85.732,00	Variante	Mq 85.732,00	Mq 85.732,00
Colle Pietrosa	Da Autorizzare	Ampliamento	Mq 219.869,00	Mq 113.029,00
Colle Pizzo Carluccio e Colle Pietrosa	Mq 85.732,00	Variante e Ampliamento	Mq 305.601,00	Mq 198.761,00

Si ribadisce, ancora, che il recupero ambientale sarà realizzato contestualmente alla coltivazione estrattiva dei piazzali per ogni singola fase (parere favorevole del MIBACT).

Riguardo la trasformazione del bosco, la sua compensazione e le principali soluzioni alternative si ribadisce quanto già presentato nello SIA e nella documentazione integrativa trasmessa a seguito della CdS del 08/03/2018 (acquisizione in atti con prot. n. RA/130576 del 08/05/2018).

Relazione Integrativa Studio Idrogeologico Politecnico di Torino

In detta relazione si ribadisce la validità del “criterio geologico” sulla base del quale sono state delineate le aree di salvaguardia. In particolare, si riferisce che “Utilizzando i dati bibliografici relativi alle portate del fronte sorgivo delle Sorgenti di Capo Pescara e di San Calisto, i dati provenienti dai rilevamenti geologico-strutturali dell’ammasso carbonatico realizzati dalla Fassa, il modello concettuale relativo all’acquifero in esame (Sistema a circolazione dispersiva) e i risultati delle indagini idrogeochimiche effettuate dal Politecnico di Torino, risulta che la classe di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero carbonatico in esame è bassa. Pertanto, in virtù di tali dati, la Zona di Rispetto Ristretta (ZRR) e la Zona di Rispetto Allargata (ZRA), coincidono e assumono la forma di un trapezio con base minore passante per la sorgente o per il fronte sorgivo e la base maggiore posta 200 m a monte della sorgente (vedi il precedente rapporto nel quale viene visualizzata la geometria di tali aree). Per il campo pozzi della Gran Guizza S.p.A. è stato tracciato un ellisse avente l’asse minore di 200 m e quello maggiore di 250 m, ipotizzando un flusso idrico sotterraneo proveniente da NW come evidenziato dallo studio idrogeologico. Tali aree sono ubicate ad una distanza di diverse centinaia di metri dal settore del futuro ampliamento della cava di Pizzo Carluccio e quindi non interferiscono in alcun modo con la nuova zona di scavo”.

Inoltre, nella relazione si dichiara che “l’utilizzo del “criterio temporale” che si basa sul calcolo della velocità del flusso sotterraneo effettuato sulla base delle prove di pompaggio in pozzi o mediante test con traccianti non risulta essere applicabile perché non sono presenti presso le sorgenti pozzi ove eseguire le prove di acquifero. Inoltre non è possibile realizzare dei test con traccianti a causa della particolare situazione





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
FASSA S.r.l. - Variante morfologica e ampliamento di cava

idrogeologica dell'area caratterizzata dalla presenza di un acquifero impostato in un ammasso carbonatico microfratturato (e non carsico), con un tipico funzionamento di "sistema a circolazione dispersiva". La velocità del flusso sotterraneo sarà dunque estremamente ridotta con tempi di arrivo del tracciante molto lunghi, superiori all'anno. Inoltre, in un acquifero come quello considerato, il colorante subirebbe una fortissima diluizione e dispersione nella zona satura [...]

Nella nota si controdeduce anche all'osservazioni di De Sanctis riferendo, in particolare, che l'acquifero in esame è caratterizzato da "un sistema a "circolazione dispersiva" dove il flusso idrico sotterraneo è molto lento ed impostato in una rete di fratture e microfratture", situazione molto differente da quella di un acquifero carsico che viene, invece, richiamato nelle osservazioni di De Sanctis.

Si riferisce, ancora, che nell'area di Colle Pietrosa il suolo è del tutto assente, quindi non sussiste la osservazione secondo la quale "la rimozione della copertura protettiva dell'acquifero può causare una severa contaminazione delle acque".

Si ribadisce, infine, la distanza superiore a 100 m tra il piano di scavo e la zona satura dell'acquifero.

Relazione Tecnica Università degli Studi di L'Aquila

La relazione denominata "Stima della velocità di permeazione di idrocarburi (C>12) in rocce carbonatiche" è stata redatta al fine di verificare se il rilascio in superficie di idrocarburi liquidi a seguito di una perdita accidentale causare il potenziale inquinamento della falda acquifera.

Per le simulazioni sono stati utilizzati dati di letteratura e sono stati valutati n. 4 differenti scenari variando la conducibilità idraulica dei terreni.

Lo studio conclude quanto segue: "L'applicazione dei modelli matematici di diffusione dei contaminanti nel terreno, e nel caso di specie degli idrocarburi accidentalmente sversati da un mezzo d'opera in cava, non solo dimostra la non sussistenza di rischio di contaminazione della falda idrica sotterranea, ma restituisce il dato di massima spessore della penetrazione degli idrocarburi nel terreno.

I risultati delle simulazioni sono necessariamente di tipo predittivo generale non conoscendosi eventuali particolari condizioni localizzate di grande permeabilità del suolo non prevedibili a priori in fase di modellazione in assenza di puntuali sondaggi sul campo e relative dettagliate analisi geologiche.

I dati ottenuti, nel caso peggiore e più inverosimile delle simulazioni studiate, cioè con un intero carico di carburante sversato in un punto e nessun intervento di ripristino attuato, a distanza di tre anni, indicano in circa 20 metri lo spessore ultimo di penetrazione. Pertanto il potenziale danno ambientale alla luce dei dati numerici prodotti, e ai fini della qualità delle acque potabili, si configura come non significativo alla luce dei scenari analizzati e della attuale conoscenza delle sito-specificità".

Ad ogni buon fine si ricorda che è allegata allo SIA una Relazione Geologica-Geomeccanica (Elaborato 8), a cura del Geol. Arese (cui si rimanda per quanto qui non riportato) in cui, sulla base delle informazioni dedotte dai dati relativi a:

- rilievo geologico-strutturale di dettaglio
- esecuzione di n. 5 sondaggi spinti fino a 50-60 m di profondità nell'area di ampliamento;
- esecuzione di n. 4 transetti nell'area Pizzo Carluccio (per la disponibilità di affioramenti)

utilizzando il metodo di classificazione dell'ammasso roccioso di Beniawski (1989), si è ottenuta una classe terza "Mediocre".

Classificazione dell'ammasso roccioso

RMRbase	RMRcorretto	Classe	Descrizione
48	48	Terza	Mediocre

Caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso

Modulo di deformazione (GPa)	Geological Strength Index (GSI)	Coesione di picco (kPa)	Angolo di attrito di picco (°)	Coesione residua (kPa)	Angolo di attrito residuo (°)
8.7	43	238	29	190	24

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

 Ing. Patrizia De Iulio

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Alessandra Di Domenico




Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 2968 del 30/10/2018
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di ... REFERENTE S.O.A. ONLUS

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 1300 del giorno 30/10/2018

il Sig. AUGUSTO DE SANCTIS nato a ...

identificato a mezzo del documento ...

..... rilasciato il 8/10/1991

da PREFENCO PESCARA, che dichiara quanto segue:

51) FRAMITE UNA PRESENTAZIONE PPT CHE DEPOSITO
DIMOSTRANO LE INCONGRUENZE SPA DEL S.I.A. S.I.A. PER
GLI ASPETTI IDROGEOLOGICI ~~PER~~ DELLE RELAZIONI DEL
PROF. VIGNA E DELL'UNIV. DI L'AQUILA S.I.A. PER GLI
ASPETTI DELLA RICADUTA DELLE POLVERI (IN GERITA' NELLA
VINCA).

IN PARTICOLARE LA RICOSTRUZIONE DEL PROF. VIGNA CONTRASTA
CON LA BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA S.I.A. CON DOCUMENTI
DELLO STESSO VIGNA SULLA DEFINIZIONE DI AQUIFERI
CARSICI E DELLA PERMEABILITA' DAGLI STESSI

INOLTRE DOCUMENTI DELLA GUIDA SPA DEPOSITATI PER
UN'ALTRA VIA, FUNDANIAMO UNA RICOSTRUZIONE

DELLA REALTA' IDROGEOLOGICA COMPLETAMENTE DIVERSA
DICHIARANDO UNA PERMEABILITA' ALTA DEGLI AQUIFERI
FRAMITE STUDI DI CAMPO E NON MERI MODELLI

PRIVI, PER STRESSA AMMISSIONE DEI PROPONENTI, DI RIFERIMENTI
A PROVA DI CAMPO (NON SOLO ALCUNI SONDAGGI MA
SPATI FATTI DALLA STESSA FIRMA)


LA VINCA NON UTILIZZA DATI RISERVA UTILI PER

UNA VALUTAZIONE DELL'EFFETTO CUMULO DELLA RICADUTA
DI INQUINANTI E ANCHE LA VALUTAZIONE STRESSA DAL

DIRETTORI DELLA RISERVA NON RICORRE A QUESTI DATI E A
QUELLI DELLO STUDIO BOTTA STUDIO DELL'ERSI PER LA AZIENDA

DI SALVAGUARDIA. IN GENERALE SI FUNDANIAMO LA INADDEQUATEZZA

Letto, confermato e sottoscritto.



DALLA REGIONE SUL PIANO
CAUSE, SULLA PERIMETRAZIONE
DELLA AZIENDA DI SALVAGUARDIA
E SULLA VERIFICA DI IMPATTO
X IN ALTRA CAUSA →

→ INFINE SI RILUVA LA STRATEGICITA' DEGLI ACQUIFERI
E LA L'INCONCROBIA, ANCHE AI FINE DEI PRINCIPI DI
PRECAUZIONI E PREVALENZA, RISPETTO ALLE PROPOSTE DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA.
TUTTO CIO' E' INACCETTABILE ANCHE ALLA LUCE DEI
RAPPORTI DI JRC, EEA E IPCC SUGLI EFFETTI DEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLA DISPONIBILITA' DI ACQUA,
ANCHE POTABILE (IN UNA REGIONE CHE HA GIA' IL 50%
DEGLI ACQUIFERI ~~PER~~ NON CONFORME AGLI STANDARD COMUNITARI)



Dichiarazioni rese in audizione, allegata al verbale del Giudizio n. 2968 del 30/10/2018
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di ... SINDACO DEL COMUNE DI POPOLI ..., nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore del giorno 30.10.2018 il Sig. ... CONCEZIO GALLI ... nato a ... POPOLI ... identificato a mezzo del documento / R. rilasciato da COMUNE DI POPOLI, che dichiara quanto segue:

Si allega alla presente copia della dichiarazione resa in audizione nella riunione del CCR-VIA del 30 ottobre 2018 in merito alla Variante Morfologica e Ambientale di Cova - Fassa s.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CONCEZIO GALLI

Concezio Galli

Il Comune di Popoli, in questi mesi ha seguito con grande attenzione gli avvenimenti e i procedimenti riguardanti la Fassa Bortolo che interessano la collettività e il territorio comunale, sia dal punto di vista occupazionale, sia da quello ambientale.

In modo titolato, il Comune di Popoli ha svolto un ruolo importante nell'ambito del complesso procedimento amministrativo avviato dalla FASSA Srl, al fine di ottenere una nuova Concessione mineraria, stante la scadenza di quella attualmente in corso in località Pizzo Carluccio.

Nell'ambito di tale procedimento, il Comune di Popoli è intervenuto attraverso il mutamento di destinazione di terreni gravati da uso civico, nonché attraverso il rilascio di autorizzazioni propedeutiche all'ottenimento del VIA.

Proprio nell'ambito della partecipazione ai lavori della Commissione VIA è emersa la necessità di approfondire la tematica di natura idrogeologica tra la nuova concessione mineraria e le sorgenti presenti nel territorio comunale, tra cui quelle condotte in concessione da Gran Guizza SpA.

La rilevanza sul piano economico, occupazionale, sociale e ambientale degli insediamenti produttivi di Fassa Srl e di Gran Guizza SpA sul territorio comunale, hanno indotto il Comune di Popoli, così come dichiarato in audizione al Comitato VIA il 21 giugno 2018, ad istituire un tavolo tecnico, al quale le Società interessate sono state invitate a partecipare al fine di illustrare in contraddittorio, anche con il Comune di Popoli, il progetto della nuova Concessione richiesta da Fassa Srl e le modalità di rinaturalizzazione della Cava in via di dismissione, con particolare attenzione alla tematica dei rapporti idrogeologici con le sorgenti e i pozzi di captazione di acqua attualmente in essere.

Così come riportato nel verbale del tavolo tecnico Comune di Popoli-Gran Guizza-Fassa Bortolo del 25 settembre 2018 tre sono gli aspetti più importanti evidenziati dalla Fassa:

- 1) L'allontanamento del futuro ampliamento del sito di cava ad 800 metri rispetto agli attuali 200 metri dai pozzi di Valle Reale;
- 2) L'innalzamento dei futuri piazzali di cava, a 195 metri dal livello di falda rispetto agli attuali 110 metri della cava di Pizzo Carluccio;
- 3) La rinuncia di Fassa all'attuale Piano di Coltivazione di Pizzo Carluccio che prevedeva nell'autorizzazione vigente un ulteriore approfondimento da quota 370 metri a quota 364 metri.

Altro elemento trattato con grande attenzione in sede di tavolo tecnico sono stati gli studi integrativi prodotti dal Politecnico di Torino in merito allo studio idrogeologico in risposta alle osservazioni scaturite nell'ultima riunione del Comitato VIA e dall'Università dell'Aquila.

In entrambi gli studi viene dimostrato che l'attività di cava non ha alcuna influenza o interferenza con le Sorgenti del Pescara e la falda acquifera.

A sostegno di ciò anche la posizione della Gran Guizza che con la massima chiarezza ha confermato come l'ubicazione della cava in ampliamento non costituisce per i pozzi Valle Reale alcun rischio aggiuntivo, anzi rispetto alla condizione attuale rappresenta una situazione migliorativa.

I tecnici Gran Guizza hanno inoltre confermato come dal 1996 a oggi, nell'ambito delle attività giornaliere di prelievi svolta congiuntamente con i tecnici ASL non è mai emersa alcuna presenza di inquinanti all'interno delle acque minerali derivante dall'attività di cava gestita dalla Fassa.

Così come anticipato durante la conferenza dei servizi ai componenti del Comitato, il Comune di Popoli seguirà costantemente il monitoraggio della qualità delle acque che la Fassa svolgerà con cadenza annuale nell'ambito delle Sorgenti del Pescara; i dati saranno resi pubblici e trasmessi alla Regione Abruzzo di volta in volta.

La costituzione del Tavolo tecnico Comune di Popoli – Fassa – Gran Guizza e il documento condiviso dallo stesso, rappresentano una risposta concreta alle controdeduzioni presentate dalla Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, poiché basata su dati e studi REALI (e non teorici) forniti da chi come Gran Guizza e Fassa operano da oltre vent'anni su questo territorio nel pieno rispetto delle leggi e senza arrecare nessun danno all'ambiente e alle Sorgenti del Pescara.

Rispetto alle tematiche in questione bisogna necessariamente tener conto, nel rispetto più assoluto dell'ambiente, degli aspetti occupazionali e sociali del territorio e non di pretestuose battaglie ideologiche portate avanti da alcune Associazioni.

3 0 OTT. 2018

IL SINDACO
CONCESSIONI GALLI
[Firma]

215

A tal proposito credo sia assolutamente necessario fare alcune ulteriori considerazioni:

1. La Cava in Località Pizzo Carluccio sita nel territorio del Comune di Popoli è stata autorizzata alla coltivazione estrattiva con Decreto n. DI3/31 del 10.05.2002 rilasciata dalla Dir. Att. Produttive Serv. Att. Estrattive e Min. Uff. Cave e Torbiere della Regione Abruzzo.
2. Ha ottenuto il rinnovo V.I.A. emesso con giudizio favorevole n.909 del 26.07.2007 ai sensi della D.G.R. n.333 del 21.03.2005.
3. È stata autorizzata al rimodellamento morfologico della coltivazione estrattiva con Determinazione Dirigenziale n. DI8/42 del 01.08.2012 rilasciata dalla Dir. Svil. Ec. e T. Serv. Risorse del Territorio Uff. Att. Estrattive della Regione Abruzzo.

L'Amministrazione Comunale di Popoli ritenendo indispensabile collaborare con le Associazioni Ambientaliste al fine di promuovere le proprie risorse naturalistiche ed il proprio territorio, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03.05.2007 approvava la Convenzione con **l'Associazione WWF** per la gestione della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara per un periodo di anni 4 a decorrere dal 01.06.2007.

La Cava di Pizzo Carluccio era già in attività da alcuni anni.

In data 01.08.2007 veniva sottoscritta la su menzionata convenzione tra il Comune di Popoli e l'Associazione WWF, riconoscendo a quest'ultima una quota del 10% dei fondi ordinari, una quota dei contributi per investimenti e fondi straordinari.

L'art. 9 della convenzione (Coordinatore delle attività e della struttura) prevedeva la nomina di un proprio referente/coordinatore come figura di riferimento per i rapporti con il Comune; tale referente fu individuato nella persona del sig. Augusto De Sanctis.

L'art. 10 della convenzione (Compiti dell'Associazione WWF) prevedeva tra i diversi compiti la tutela naturalistica dell'area con particolare riguardo alla salvaguardia della flora, della fauna e **del paesaggio**, promuovendo al riguardo ogni utile iniziativa.

Intanto la FASSA continuava l'attività estrattiva presso la Cava di Pizzo Carluccio.

Con Delibera n.143 del 14.06.2011, la Giunta Comunale prorogava di ulteriori due anni la convenzione con l'Associazione WWF stabilendo al 31.05.2013 la validità della stessa.

In questi sei anni che vanno dal 2007 al 2013, nei quali la Fassa ha svolto la propria attività estrattiva nella Cava di Pizzo Carluccio, il referente del WWF non ha mai eccepito nulla circa la presenza di tale insediamento.

Inoltre diversi sono stati gli accordi di collaborazione, gli studi effettuati ed i progetti elaborati dal WWF, uno su tutti l'accordo di collaborazione sottoscritto nel 2010 tra ARTA ABRUZZO, DIPARTIMENTO BIOLOGIA VEGETALE UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA e WWF.

All'art.5 del suddetto accordo veniva nominato quale Responsabile Scientifico il Coordinatore dell'Associazione stessa il sig. Augusto De Sanctis.

Anche in questo caso appare alquanto strano che un Responsabile scientifico non si accorga della presenza di una cava in piena attività vicino la Riserva.

Intanto la FASSA continuava l'attività estrattiva presso la Cava di Pizzo Carluccio.

Ed ancora, il WWF procedeva ad uno studio redatto dal sig. Augusto De Sanctis sui livelli di contaminanti nelle uova di alcune specie di uccelli presenti nella Riserva delle Sorgenti del Pescara. Nella parte introduttiva delle relazione, lo stesso individua come fonte di una possibile contaminazione la presenza dell'autostrada A25 che passa letteralmente al di sopra della Riserva.

Nemmeno in questo caso ci si accorge della presenza della cava di Pizzo Carluccio.

Solo oggi si presentano al Comitato VIA controdeduzioni basate su uno studio del 1999, addirittura antecedente al periodo durante il quale il WWF ha gestito la Riserva Sorgenti del Pescara nella persona del sig. Augusto De Sanctis, che utilizzando fondi pubblici ha svolto numerose attività scientifiche senza accorgersi minimamente della presenza di un sito estrattivo in piena attività.

In un comunicato stampa del 3 agosto 2007, periodo nel quale la cava era a pieno regime, il sig. Augusto De Sanctis affermava:

COMUNICATO STAMPA DEL 3 AGOSTO 2007

**Tutela di una delle più grandi sorgenti dell'Appennino:
firmato l'accordo tra WWF e Comune di Popoli per la gestione della
Riserva Naturale Regionale "Sorgenti del Pescara"**

Una nuova Oasi WWF a tutela della risorsa acqua.

"Quelle del Pescara a Popoli - dichiara **Augusto De Sanctis, Coordinatore delle Oasi del WWF in Abruzzo** sono tra le sorgenti più grandi dell'intero Appennino, un patrimonio ambientale immenso, in cui l'acqua, risorsa sempre più a rischio per i cambiamenti climatici in atto e per l'inquinamento, viene tutelata dalla Riserva Naturale omonima. L'area protetta è stata anche riconosciuta quale Sito di Interesse Comunitario, a testimonianza del valore naturalistico del sito. La tutela dell'acqua è, ormai, una priorità assoluta a livello globale ed è fondamentale una gestione corretta di questa risorsa.

La carta d'identità dell'Oasi WWF delle Sorgenti del Pescara

La Riserva è estesa **49 ettari** a cui si aggiungono 86 ettari di fascia di protezione esterna. La riserva si trova a sua volta all'interno di un Sito di Interesse Comunitario ben più esteso, che comprende anche i fiumi Aterno e Giardino.

Con circa **60 aree sorgentifere** e una portata media di circa **7.000 l/s**, le Sorgenti di Capo Pescara danno origine ad un biotopo straordinario e unico per la nostra regione. La limpidezza e la purezza delle sue acque svolgono un ruolo determinante ed eccezionale per la vegetazione igrofila, idrofita ed elfotica, **nonchè** per i tanti animali che la abitano.

L'area centrale della Riserva, dal punto di vista naturalistico, risulta essere la più importante. Essa è costituita da una zona umida, modellata da un ampio specchio lacustre, circondata da altre zone periferiche con acque più stagnanti che formano la zona palustre e parte del tratto fluviale che si forma subito dopo gli anidetti ambienti.

Qui, grazie alle già citate proprietà delle acque, i processi fotosintetici avvengono anche a profondità di 4-5 m, garantendo così un'elevata produttività di fitoplancton, primo ed importante anello per la catena alimentare dell'ecosistema.

Con questa ricchezza ambientale, la fauna diventa la protagonista. In essa, infatti, vive una diversificata avifauna il cui insediamento, o momentaneo stazionamento, risiede nel gran valore che il biotopo costituisce.

Ad oggi, nonostante la presenza da oltre quindici della cava nulla è cambiato per le Sorgenti del Pescara; le stesse restano ancora un sito di grande rilevanza scientifica e ambientale. Al contrario per il sig. De Sanctis le minacce all'ecosistema e alle falde acquifere iniziano nel 2013 anno in cui il Comune di Popoli non rinnova la convenzione con il WWF.

Cognome

Nome

nato il 2
 (atto n. 28)

a Popoli

Cittadinanza

Residenza

Via N.I.A.
 N. 10

Stato civile

Professione

CONNOTATI SALIENTI

Statura

Capelli

Occhi Occhi
 Segni particolari



Firma del titolare *Luca...*
 Popoli il 20-12-2013

IL SINDACO
[Signature]

Impronta del dito indice sinistra




REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 POPOLI

CARTA D'IDENTITA

N° AU 8363240

DI

GALLI
 CONCEZIO

Dichiarazioni rese in audizione, allegata al verbale del Giudizio n. 2968 del 30/10/18
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di RESPONSABILE ATTIVITÀ ESTRATTIVA DITTA FASSA SRL, nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore del giorno 30.10.2018 il Sig. DUTTO ALBERTO nato a il identificato a mezzo del documento rilasciato il : da CUR, che dichiara quanto segue.

ALLEGATO "Nota per Comitato VIA" del 30.10.2018 composto da n. 3 pagine
(VEDERE ALLEGATO A)

Letto, confermato e sottoscritto.

A. Duto

FASSA SRL - Nota per Comitato VIA del 30.10.2018

Le integrazioni al progetto di VARIANTE MORFOLOGICA DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITA' "COLLE PIZZO CARLUCCIO" CON RIALLINEAMENTO VOLUMETRICO ED AMPLIAMENTO SU "COLLE PIETROSA" presentato dalla FASSA SRL sono relative alla richiesta fatta dal Comitato VIA del 21.06.2018 e riguardano:

- approfondimento tecnico relativo allo studio idrogeologico la tutela della risorsa idrica;
- risposta ai punti evidenziati nella lettera di osservazioni del 11.01.2018 della O.N.L.U.S. Stazione Ornitologica Abruzzese (sig. A. De Sanctis).

L'approfondimento sulla risorsa idrica è stato fatto sia con nuova relazione del Politecnico di Torino, a firma del prof. Vigna e del prof. Fiorucci, sia con uno studio dell'Università dell'Aquila, a firma del prof. Alberto Gallifuoco, riguardante un approfondimento relativo alla "Stima della velocità di permeazione di idrocarburi ($C > 12$) in rocce carbonatiche".

La Relazione Tecnica Integrativa del Politecnico di Torino riporta le seguenti conclusioni:

"Alla luce di quanto riportato nella seguente relazione e nel precedente studio del Politecnico, si può affermare che la situazione idrogeologica dell'area oggetto dei futuri lavori di ampliamento della cava è completamente diversa da quella di un acquifero carsico a cui la nota del De Sanctis fa esclusivamente riferimento.

Le aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi presenti in zona sono state delineate con il criterio idrogeologico decisamente più cautelativo rispetto alle altre metodologie normalmente utilizzate. Il settore interessato dal futuro ampliamento si trova ben lontano dalle aree di salvaguardia delle sorgenti del Pescara (non captata), dalla Sorgente di San Calisto (captata ad uso idropotabile dal Comune di Popoli) e dei pozzi dello stabilimento di Acque Minerali Gran Guizza che intercettano anch'essi il medesimo acquifero carbonatico."

L'approfondimento dell'Università dell'Aquila ha riguardato il comportamento specifico della roccia calcarea interessata dall'area di cava nell'ipotesi di un eventuale, seppur teorico ed improbabile, sversamento accidentale di idrocarburi (improbabile per volumi di idrocarburi ipotizzati e teorico perché il rapporto non tiene conto del fatto che l'attività di cava è costantemente presidiata dal personale e gestita con mezzi moderni nel rispetto delle norme più stringenti).

Tale studio riporta nelle conclusioni che i tempi di penetrazione di eventuali inquinanti sono tali da permettere un risolutivo intervento da parte degli operatori addetti alla sicurezza del cantiere, in quanto:

"L'applicazione dei modelli matematici di diffusione dei contaminanti nel terreno, e nel caso di specie degli idrocarburi accidentalmente sversati da un mezzo d'opera in cava, non solo dimostra la non sussistenza di rischio di contaminazione della falda idrica sotterranea, ma restituisce il dato di massimo spessore della penetrazione degli idrocarburi nel terreno.

*...
I dati ottenuti, nel caso peggiore e più inverosimile delle simulazioni studiate, cioè con un intero carico di carburante sversato in un punto e nessun intervento di ripristino attuato, a distanza di tre anni, indicano in circa 20 metri lo spessore ultimo di penetrazione. Pertanto il potenziale danno ambientale alla luce dei dati numerici prodotti, e ai fini della qualità delle acque potabili, si configura come non significativo alla luce dei scenari analizzati e della attuale conoscenza delle sito-specificità."*

In questa breve nota si vuole inoltre dare risposta alle ulteriori osservazioni pervenute dalla stessa O.N.L.U.S. Stazione Ornitologica Abruzzese, con lettera del 17.10.2018, relativamente alla possibile presenza di fenomeni di carsismo come riportato in una pubblicazione del prof. Marco Petitta del Dipartimento Scienze della Terra dell'Università La Sapienza.

La pubblicazione fa riferimento ad uno studio relativo all'intero bacino (centinaia di chilometri quadrati) di ricarica della falda acquifera che dà origine alle sorgenti del Pescara senza, ovviamente, poter entrare nel dettaglio geologico in piccola scala per il quale sarebbe necessario un approfondimento geo-giacimentologico da eseguirsi con sondaggi, geofisica o altro ancora.

Tuttavia, già nella stessa pubblicazione viene riportato **l'assenza di caratteristiche carsiche** nelle aree interessate dall'intervento di ampliamento cava:

"The aquifer, generally extending over hundreds of square kilometres, is laterally bounded by synorogenic silicoclastic sediments. These deposits give rise to such a permeability contrast as to

represent a zero-flow boundary for the regional groundwater contained in the carbonates (Boni et al. 1986, Celico 1979). In some sectors (usually at the south-western edge of the ridges), the aquifer is bounded by continental clastic sediments of Plio-Quaternary age (alluvial valley floors, intra-montane basins). In these instances, the permeability boundary is less sharp and limited seepage towards the alluvial aquifers is observed (Petitta & Tallini 2003). The massive groundwater resources contained in the carbonate aquifers supply springs which have a very high discharge (from hundreds to thousands of L/s). These springs lie at the margins of the massif, along its permeability boundaries, i.e. in its topographically lowest area. The springs have a very stable regime (absence of karst features in groundwater discharge areas), testifying the large size of their recharge area (Petitta & Tallini 2002)."

Ovvero:

"La falda acquifera, che si estende per centinaia di chilometri quadrati, è lateralmente delimitata da sedimenti silicoclastici sinorogenetici. Questi depositi danno origine a un tale contrasto di permeabilità come rappresentare un limite a flusso zero per le acque sotterranee regionali contenute nei carbonati. In alcuni settori (di solito al confine sud-occidentale della catena), la falda acquifera è delimitata da sedimenti clastici continentali di età plio-quadernaria (alluvionale fondovalle, bacini intra-montani). In questi casi, il confine di permeabilità è meno nitido e si osserva una limitata infiltrazione verso gli acquiferi alluvionali. Le enormi risorse di acque sotterranee contenute nelle falde acquifere di carbonato alimentano le sorgenti che hanno portata molto elevata (da centinaia a migliaia di l/s). Queste sorgenti giacciono ai margini del massiccio, lungo i suoi confini di permeabilità, cioè nella sua area topograficamente più bassa. Le sorgenti hanno un regime molto stabile (assenza di caratteristiche carsiche nelle aree di scarico delle acque sotterranee), testimoniando le grandi dimensioni della loro area di ricarica (Petitta & Tallini 2002)."

Si evidenzia in questa sede che la stessa pubblicazione (Petitta & Tallini 2002) indicata dal De Sanctis era già presente, e citata, nello studio del Politecnico di Torino allegato al progetto presentato; si sottolinea inoltre che l'assenza di fenomeni carsici nell'area di interesse è dimostrato oltre che dalla mancanza di tracce nella cava già coltivata, anche dall'assenza di vuoti in tutti i sondaggi effettuati e, più genericamente, dalla locale morfologia del terreno che risulta privo di "doline" e "inghiottitoi", indicatori di vie preferenziali per la filtrazione delle acque meteoriche.

Con l'approfondimento geologico in situ non sono state osservate faglie o strutture tettoniche significative, sia in affioramento, sia nelle carote analizzate.

Tuttavia, in accordo con la cartografia geologica disponibile, che presuppone la presenza di faglie sub verticali, nel modello geologico proposto si è tenuto conto di tale possibile presenza per la dislocazione della sequenza stratigrafica esaminata, ma, evidentemente, i contatti risultano "saldati" senza zona di danneggiamento o debolezza nella separazione tra le calcareniti e i calcari cristallini.

Si vuole altresì sottolineare in questa nota come alcuni dati riportati negli ultimi mesi negli articoli di giornale relativi al procedimento autorizzativo siano errati e non corrispondenti al progetto depositato.

Ad esempio, i volumi attribuiti all'ampliamento della coltivazione su Colle Pietrosa non sono 4.000.000 di m³ bensì 2.287.742 m³ ai quali vanno aggiunti quelli residui nella cava attuale di 392.033 m³.

Si informa infine che da quando è stato presentato il progetto di VARIANTE MORFOLOGICA DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITÀ "COLLE PIZZO CARLUCCIO" CON RIALLINEAMENTO VOLUMETRICO ED AMPLIAMENTO SU "COLLE PIETROSA" si sono svolti alcuni incontri con i tecnici e la proprietà della società Gran Guizza al fine di illustrare loro lo studio realizzato per il prosieguo dell'attività di cava in quanto soggetti portatori di interesse per l'attività di concessione mineraria per l'emungimento dell'acqua di falda e dunque doppiamente coinvolti nell'interesse alla salvaguardia della falda acquifera.

Su richiesta del Comune di Popoli è stata fatta anche una riunione congiunta in data 25.09.2018 come da verbale trasmesso agli atti del procedimento VIA.

Durante gli incontri, con grande onestà intellettuale, i tecnici Gran Guizza hanno confermato i risultati degli approfondimenti fatti dalla FASSA poiché già a loro noti in virtù di storici studi fatti e in virtù delle conoscenze acquisite durante l'attività ultra ventennale che li pone tra i maggiori esperti conoscitori della falda emunta (la stessa che dà origine alle sorgenti del Pescara) e delle sue



dinamiche attraverso l'ammasso geologico che la genera, che la ricarica e che la contiene dal massiccio del Gran Sasso fino al Monte Morrone.

Quanto al progetto di cava hanno espresso un giudizio positivo in quanto migliorativo dal loro punto di vista per:

- la rinuncia all'approfondimento del piazzale della cava Pizzo Carluccio dalla Q. 370 m s.l.m. alla Q. 364 m s.l.m (tale scelta evita la creazione di un possibile bacino di raccolta e accumulo);
- l'allontanamento in senso planimetrico della parte di cava in ampliamento dal campo pozzi Valle Reale (si passa da una distanza attuale di 210 m a oltre 800 m);
- l'incremento della distanza verticale dei nuovi piazzali di cava rispetto alla quota piezometrica di falda.

E' dunque evidente che chi utilizza argomentazioni quali la possibile interferenza con la falda acquifera che origina le sorgenti del Pescara, per contrastare il progetto, lo fa per scarsa conoscenza della realtà geologica locale del giacimento interessato dall'attività di cava.

Gli studi geologici effettuati, i numerosi sondaggi e gli approfondimenti tecnico-scientifici redatti da illustri professori dell'Università dell'Aquila e del Politecnico di Torino, allegati al progetto, hanno consentito alla FASSA di chiarire in modo inequivocabile il quadro idrogeologico della zona. **la non connessione e la non interferenza con la falda acquifera dell'attuale e della futura attività di cava.**

Il progetto è rispettoso di tutte le normative vigenti, in particolar modo di quelle relative alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Continuare a sostenere errate supposizioni a discredito del progetto vuol dire creare un danno innanzitutto alla popolazione della città di Popoli, alle locali attività produttive (di grande importanza non solo regionale) e, non ultimo, alle stesse associazioni ambientaliste che svolgono un prezioso ruolo, da tutti noi riconosciuto, di tutela e salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo.



Dichiarazioni rese in audizione, allegata al verbale del Giudizio n. 2968 del 30/10/18

del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di Arrendista... di... FASSA.....

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 14,00..... del giorno... 30.10.2018..

il Sig. Della Rocca..... nato a

identificato, a mezzo del documento Pa!..... rilasciato il


da

he dichiara quanto segue:

Pa! Pa! Al momento trova applicazione l'art. 94 del
 D.Lgs 152/2006 in materia di aree di salvaguardia da parte
 in omaggio al principio di precauzione per l'istituto luciano
 di n. 10 di Zona di tutela assoluta e 200 metri di Zona di
 rispetto. Atteso Appare in via di fase Pa! Pa! la
 delibera di Giunta Regionale n. 458/2018 che non è approvata
 la proposta Pa! Pa! nel suo corso fatto avanzando per fornire
 le carte che si confronta con i punti locali e l'elaborazione
 la proposta. A tal fine viene con contributo del Prof.
 An. Celotto che si è espresso con parere nell'esperto.

da portare in fronte per l'approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.



Spett.le Fassa S.r.l.
Via Lazzaris, n. 13
Spresiano (TV)

*Parere sull'incidenza della delibera della Giunta Regionale
Abruzzo n. 458 del 29.06.2018 sul procedimento pendente
per conseguire il provvedimento autorizzativo unico nell'ambito della
procedura VIA (art. 27 bis D.lgs 152/06) del progetto di "VARIANTE
MORFOLOGICA DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITA' "COLLE
PIZZO CARLUCCIO" CON RIALLINEAMENTO VOLUMETRICO ED
AMPLIAMENTO SU "COLLE PIETROSA"*

Sommario:

1. <i>Il quesito</i>	1
2. <i>Il quadro normativo di riferimento</i>	2
3. <i>Considerazioni preliminari sul quadro normativo</i>	5
4. <i>La vicenda</i>	9
5. <i>Considerazioni</i>	11
6. <i>Scenari futuri ed eventuali</i>	14
7. <i>Conclusioni</i>	16

1. Il quesito.

Mi si chiede di esprimere un parere circa l'eventuale rilevanza della delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 458 del 29.6.2018, in relazione al procedimento pendente per conseguire il provvedimento autorizzativo unico nell'ambito della procedura VIA (art. 27 bis D.lgs 152/06) del progetto di <VARIANTE MORFOLOGICA DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITA' "COLLE PIZZO CARLUCCIO" CON RIALLINEAMENTO VOLUMETRICO ED AMPLIAMENTO SU "COLLE PIETROSA>, oggi nella fase di valutazione di impatto ambientale.

La società espone di aver presentato istanza in data 27.10.2017, e che -- pendente il procedimento -- è sopravvenuta la delibera di Giunta Regionale n. 458/2018.

Mi si rappresenta, altresì, l'intervenuta acquisizione della documentazione del procedimento amministrativo, ivi incluse le controdeduzioni e gli allegati depositati il 25.09.2018.

Nello specifico, rappresentatomi in via preliminare che il progetto presentato riguarda l'ampliamento della area di cava già concessa e che l'intera area di cava (tanto quella preesistente, quanto quella realizzanda in ampliamento) non è in connessione con la falda acquifera, mi si chiede di esprimere un parere circa gli eventuali effetti di tale delibera regionale.

2. *Il quadro normativo di riferimento.*

Preliminarmente, vale rammentare il quadro normativo in cui si inserisce la delibera di G.R. n. 458/2018.

L'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006 (rubricato "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*") prevede che:

"1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è **costituita** dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e **quantitativamente** la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:...

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda...

...

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di **raggio** rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le **seguinti** aree:

3. a) aree di ricarica della falda;
4. b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
5. c) zone di riserva".

Nell'ambito abruzzese, la Regione Abruzzo ha approvato con **delibera di Consiglio Regionale n. 51 del 9.10.2016 il Piano di Tutela delle Acque (PTA)**.

Il Piano (cfr. art. 21 Norme Tecniche di Attuazione) prevede che:

"1. La Regione, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individua in attuazione del PTA, su proposta degli Enti d'Ambito, le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. All'interno di queste aree vengono posti divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo delle acque in afflusso alle opere di captazione, eventualmente con l'integrazione di opere strutturali in grado di minimizzare o eliminare i problemi di incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, entro due anni dalla data di adozione del PTA, gli Enti d'Ambito, provvedono all'individuazione delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR), nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione (ZP) e trasmettono per l'approvazione la proposta di delimitazione alla Giunta Regionale.

...

6. Per la delimitazione delle aree di salvaguardia gli Enti D'Ambito fanno riferimento, oltre che ai principi generali definiti dalle vigenti linee guida, alle tecniche operative di cui all'appendice al Quadro Programmatico "Tecniche operative per la perimetrazione per le aree di salvaguardia" (R1.4 - App.01), che individua i criteri per la definizione di tali aree nonché la documentazione tecnica da presentare alla Regione per la proposta di cui al precedente comma 1.

7. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è inviato alle Province ed ai Comuni interessati.

a. Le Province provvedono a:

1. recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
2. emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
3. vigilare sul rispetto dei vincoli.

b. I Comuni provvedono a:

1. recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
2. emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
3. notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

...

12. Ai sensi dell'art. 94 commi 3 e 6 del decreto, fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale delle zone di salvaguardia:

a) la zona di tutela assoluta ha un'estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione di acque superficiali;

b) la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali salvo quanto di seguito specificato: per le derivazione da corsi d'acqua superficiali la zona di rispetto, a valle ha un'estensione di 100 metri dal punto di derivazione..."

3. Considerazioni preliminari sul quadro normativo.

Tanto premesso, si esprimono le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, occorre precisare - ai fini di disambiguare terminologie che possono generare confusione - che le "aree di salvaguardia" di cui si tratta (cfr. art. 94 D.Lgs. n. 152/2006) riguardano la delimitazione fisica del territorio in relazione alla risorsa idrica da tutelare, e che le stesse non devono essere confuse con le "misure di salvaguardia" intese come

anticipazione degli effetti di atti pianificatori *in itinere*, storicamente introdotte dalla normativa urbanistica al fine di impedire trasformazioni divergenti con gli strumenti pianificatori non ancora approvati, e ricorrenti anche in materia ambientale (cfr. art. 121 relativamente alle eventuali misure di salvaguardia da adottarsi per il lasso di tempo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dei Piani di Tutela delle Acque).

Così identificato il concetto di "aree di salvaguardia" di cui all'art. 94 D.Lgs. n. 152/2006, si osserva che **la normativa nazionale e regionale è concorde nel rimettere alla competenza dell'Ente Regione la individuazione delle "aree di salvaguardia delle acque", attribuendo alle Autorità d'ambito il solo potere di iniziativa e proposta.**

Ricapitolando per maggior chiarezza, le fonti normative da cui si evince una ripartizione di competenze così articolata sono due e corrispondono, esattamente, alla **fonte primaria di carattere nazionale** (D.Lgs. n. 152/2006) e alla **fonte regionale di pedissequo recepimento** (Piano di Tutela delle Acque, di cui alla delibera del Consiglio della Regione Abruzzo n. 51/2016).

Il D.Lgs. n. 52/2006 - si ribadisce, evidenziando il comma di interesse - così si esprime all'art. 94:

"1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione."

Il Piano di Tutela delle Acque, all'art. 21, prevede che:

"1. La Regione, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individua in attuazione del PTA, su proposta degli Enti d'Ambito, le aree di

salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione."

Anche in tal caso è dunque confermata la competenza della Regione nell'individuazione delle aree di salvaguardia, con il contestuale riconoscimento del ruolo di proponente attribuito agli Enti d'Ambito.

La normativa regionale, dunque, si richiama in maniera del tutto conforme e coerente alle disposizioni dettate a livello primario, recependone l'operatività e l'efficacia.

A completamento del discorso sulla competenza, puntualmente definita dal Piano Regionale, si osserva come l'art. 21 c. 3 dello stesso Piano (poco sopra citato) incardini la competenza specifica in capo alla Giunta, cui è demandata l'approvazione della proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia, proveniente dagli Enti d'Ambito.

Posta a livello più generale la competenza regionale, viene così individuato l'organo collegiale effettivamente competente all'individuazione delle aree, che agirà attraverso l'approvazione - con apposita delibera - delle proposte pervenute dall'Ente di riferimento.

Ebbene, occorre mettere in luce sin da ora come il discorso normativo svolto con riguardo al profilo della ripartizione delle competenze sembra essere coerente, analogo e dunque riproducibile anche in ordine al profilo della disciplina giuridica vigente.

Entrambe le fonti, infatti, pongono in maniera esplicita una norma volta a definire il regime transitorio applicabile fino a quando non sia stata individuata l'area, ossia fino a quando non sia intervenuta la delibera di Giunta Regionale di approvazione della proposta avanzata.

Il D.Lgs, riassumendo, prevede pacificamente (sempre all'art. 94) che:
"...6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione."

Mentre il Piano Regionale (sempre all'art. 21) si esprime in questi termini:

"...12. Ai sensi dell'art. 94 commi 3 e 6 del decreto, fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale delle zone di salvaguardia:

a) la zona di tutela assoluta ha un'estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione di acque superficiali;

b) la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali salvo quanto di seguito specificato: per le derivazione da corsi d'acqua superficiali la zona di rispetto, a valle ha un'estensione di 100 metri dal punto di derivazione..."

Le fonti esaminate appaiono dunque limpide:

- innanzitutto, nel porre una disciplina transitoria;
- nello specificare il termine *ad quem* di validità disciplina stessa, coincidente con l'individuazione delle zone di salvaguardia/approvazione della proposta da parte della Giunta Regionale;
- nel prevedere un contenuto dettagliato, come tale suscettibile di una applicazione immediata.

Anche in riferimento alla regolamentazione della disciplina transitoria vigente, si evince dunque come le fonti richiamate siano del tutto analoghe, atteso che il Piano della Regione non fa altro che recuperare e riprodurre il disposto del D.Lgs. n. 52/2006, rispettandone la *ratio* e i contenuti prescrittivi.

4. La vicenda.

Svolte queste ulteriori considerazioni, necessarie per enucleare i tratti più rilevanti della disciplina originariamente richiamata, occorre ora valutare come le Amministrazioni competenti abbiano provveduto ad attuare la disciplina esaminata.

Nel caso specifico, l'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ovvero

l'Ente competente a formulare la proposta di cui all'art. 94 c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, come confermato dalle definizioni di cui all'art. 74 lettera q) D.Lgs. n. 152/2006), con delibera del Consiglio Direttivo del 25.7.2017 e successiva trasmissione del 16.10.2017, ha presentato alla Regione Abruzzo lo studio "Acquisizione dati, analisi, valutazione e perimetrazione, finalizzato alla tutela qualitativa delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano cos' come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Abruzzo", quale proposta di individuazione delle aree di salvaguardia, e dunque esercitando quel potere di iniziativa attribuito dalla normativa.

La Giunta Regionale, con delibera n. 458 del 29.6.2018, pubblicata sul BURA n. 37/Ordinario del 26.9.2018, ha preso atto di tale proposta, senza procedere alla sua approvazione, adottando una delibera il cui contenuto decisivo merita una attenta disamina, al fine di valutarne gli effetti.

Dalla parte riservata alle premesse, emerge che:

- la Giunta ha ritenuto di "...dover procedere alla presa d'atto della stessa e all'avvio del procedimento di consultazione pubblica e approvazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";
- la Giunta ha dato espressamente conto delle perplessità, espresse anche dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque (cfr. nota del 13.12.2017), sulla modulazione delle prescrizioni risultanti dalla proposta;
- proprio per tale ragione "è stato concordato di sospendere la presentazione in Giunta della proposta di deliberazione sopra richiamata, agli esiti di una valutazione più approfondita del tema delle ricadute sul territorio regionale di alcune delle norme prescrittive proposte nello studio e dell'iter procedurale più adeguato per l'approvazione di tale proposta...";
- all'esito di riunioni tenutesi con la partecipazione dell'ERSI, dei Direttori degli ex Enti di Governo dell'Ambito, del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta, è risultata confermata la necessità, tra l'altro, di "definire un iter di approvazione prevedendo, preventivamente

all'approvazione finale della perimetrazione delle aree di salvaguardia, un'adeguata partecipazione pubblica...procedere durante la fase di consultazione pubblica alla definizione di una proposta di normativa tecnica, da attuare nelle aree di salvaguardia che presentino una gradazione del livello prescrittivo a seconda del tipo di area individuata (Zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata, zona di protezione ecc.)...";

– *è stato ritenuto opportuna la "costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione del quadro delle norme tecniche da attuare nelle zone di salvaguardia di cui alla proposta in oggetto".*

All'esito di tutte le valutazioni di competenza, la Giunta Regionale ha deliberato:

– *di prendere atto della proposta formalizzata dall' Ente Regionale Servizio Idrico Integrato;*

– *di demandare, al competente Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, la verifica della coerenza e compatibilità della proposta in oggetto con il quadro pianificatorio della Regione Abruzzo... il coordinamento del gruppo di lavoro [appositamente costituito] per la definizione della proposta di normativa tecnica da attuare nelle zone di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale unitamente alla perimetrazione delle aree di salvaguardia...*

– *di stabilire in mesi 6, salvo proroga motivata, la durata per le conclusioni delle valutazioni suddette;*

– *di rimandare l'approvazione della proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia, demandata alla Giunta Regionale dall'art. 21 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, all'esito delle attività suindicate, corredandola delle disposizioni normative di attuazione del Piano di Tutela delle Acque in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, come disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano (art. 5, art. 9, artt. da 21 a 24)".*

5. *Considerazioni.*

La proposta formulata dall'Ente di Ambito assume un ruolo che deve essere necessariamente valutato alla luce delle determinazioni contenute nella delibera di Giunta: in altri parole, per comprendere quale grado di efficacia attribuire all'atto di proposta, occorre osservare in quali termini questa sia stata letta e considerata dalla delibera.

Ebbene, dalla lettura della delibera di Giunta, appare evidente che la stessa non abbia inteso approvare la delimitazione delle aree di salvaguardia come risultante dalla proposta dell'ERSI.

La delibera, che si limita a prendere atto della formulazione della proposta, costituisce un atto di "avvio del procedimento", in seno al quale la proposta dell'ERSI costituisce soltanto il documento di riferimento iniziale, in relazione al quale sviluppare osservazioni e valutazioni che ben potrebbero condurre all'approvazione di delimitazioni e prescrizioni differenti da quelle risultanti dall'originaria proposta.

Analizzata dunque la *ratio* della delibera, può evidenziarsi che, al momento, la proposta dell'ERSI non assume alcun valore pianificatorio, né può essere assunta come termine di riferimento nella valutazione circa l'ammissibilità dei **progetti presentati, i quali devono essere analizzati soltanto sulla scorta della normativa e delle prescrizioni vigenti.**

La disciplina vigente, determinata dalle disposizioni richiamate (art. 94, c. 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 21, c. 12, del PTA Regionale), non può essere trascurata. Ciò in ragione, essenzialmente, dei tre seguenti profili:

1) in primo luogo, sono gli atti stessi a porre, in maniera esplicita, una disciplina transitoria, specificando tempi e modi della stessa;

2) la disciplina transitoria è connaturata al procedimento in oggetto, in quanto la sua applicazione risulta indispensabile proprio nel periodo intercorrente tra la presentazione della proposta (momento iniziale) e la sua eventuale approvazione (momento finale): attribuire un ruolo diverso all'atto di proposta (riconoscere, cioè, un ruolo ulteriore rispetto a quello di mero momento iniziale poco sopra evidenziato)

significherebbe. in quest'ottica. svuotare di senso la disciplina transitoria stessa;

3) anche a livello di gerarchia delle fonti, che – come osservato – rispondono altresì al livello primario, non può ritenersi che una data regolamentazione venga ad essere inficiata da una deliberazione di Giunta Regionale che, come nel caso di specie, si limita a prendere atto di una mera proposta.

Quanto affermato, in merito all'importanza della disciplina vigente, vale in particolare considerando alcuni principi di indubbia rilevanza, quali il legittimo affidamento rispetto all'operato dell'Amministrazione, che deve agire rispettando la normativa esistente e conoscibile, la certezza del diritto, che non può essere sacrificata nel contesto di un procedimento in pieno corso di attuazione, nonché la ragionevolezza e il buon senso che devono sempre caratterizzare l'azione amministrativa.

Rileva un'importante sentenza del Consiglio di Stato (sez. III 24 ottobre 2016 n. 4453):

"Il principio "tempus regit actum" va coniugato con le problematiche connesse allo "ius superveniens" e, pertanto, non comporta che il procedimento amministrativo, ove non si esaurisca con l'immediata pronuncia conclusiva, debba essere definito in conformità alla disciplina vigente al momento della adozione del provvedimento finale; ed invero, premesso che il legislatore, quando modifica una disciplina preesistente, prevede di norma un regime transitorio per i rapporti già in corso e non ancora esauriti, la p.a. ove manchi il regime transitorio, deve applicare i principi generali in tema di successione di norme e di perfezionamento del procedimento amministrativo; pertanto, in caso di modifiche normative in corso di procedimento, considerata l'unitarietà del procedimento amministrativo, primarie esigenze di certezza del diritto richiedono di cristallizzare il regime normativo al momento dell'atto di avvio del procedimento".

Il rispetto dei principi generali vale, dunque, nel momento in cui sia mancante una espressa disciplina transitoria: a maggior ragione, la loro

applicabilità non può essere messa in dubbio, alla stregua di criteri-guida fondamentali, nel caso in cui - come nella fattispecie analizzata - una norma transitoria sia espressamente posta.

Per l'effetto, riepilogando, vale oggi quanto stabilito dall'art. 21 c. 12 del PTA Regionale (conformemente all'art. 94 c. 6 D.Lgs. n. 152/2006), ai cui sensi *"fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale delle zone di salvaguardia:"*

a) la zona di tutela assoluta ha un'estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione di acque superficiali;

b) la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali salvo quanto di seguito specificato: per le derivazioni da corsi d'acqua superficiali la zona di rispetto, a valle ha un'estensione di 100 metri dal punto di derivazione...".

Dai documenti forniti, si evince che l'intervento proposto dalla Fassa s.r.l. non ricade in tali zone, situandosi l'ampliamento ad una distanza di circa 800 metri dai pozzi "Valle Reale".

Ne consegue che, dal momento che non vi è attualmente alcuna delimitazione di aree di rispetto, né l'individuazione di zone di protezione (di cui all'art. 94, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 152/2006), l'intervento proposto da FASSA s.r.l. non subisce alcuna prescrizione e/o limitazione dalla vigente normativa ambientale né dalle vigenti prescrizioni di piano.

6. Scenari futuri ed eventuali.

Volendo esaminare, per completezza, scenari futuri ed eventuali che dovessero configurarsi a seguito della eventuale approvazione della perimetrazione delle aree di tutela, si evidenzia quanto segue.

Qualora l'intervento della FASSA s.r.l. dovesse essere ricompreso in un'area di rispetto, la normativa sopra richiamata prevede che *"nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo*

svolgimento delle seguenti attività... f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda”.

Ne consegue che – anche qualora l'intervento progettato dalla Fassa s.r.l. dovesse rientrare (ma ciò soltanto come effetto di una futura delibera di Giunta Regionale) in aree sottoposte a limitazioni e ritenersi applicabile la normativa sopravvenuta – lo stesso sarebbe comunque ammissibile, alla sola condizione di dimostrarne l'assenza di connessioni con la falda.

Vi è ancora da osservare che la proposta ERSI, non approvata, ricondurrebbe l'area di progetto della Fassa s.r.l. non già in una zona di rispetto, bensì all'interno di una Zona di Protezione, definita dall'art. 24 del PTA come Zone che *“definiscono il bacino idrogeologico sotteso alla sorgente captata, o al cui interno sono ubicati i pozzi o i corsi d'acqua superficiali utilizzati per il prelievo ai fini potabili... individuate mediante applicazione del criterio idrogeologico”.*

Ebbene, ai sensi dell'art. 24 c. 3 del PTA, *“Nelle ZP, le opere e le attività da vietare, da mettere in sicurezza o da localizzare sono le stesse previste per la Zona di Rispetto, ma di norma i vincoli sono meno restrittivi, potendo alcuni divieti essere attenuati, attraverso la prescrizione di soluzioni tecniche atte ad evitare l'interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda o di sistemi predisposti per il controllo in tempo reale dell'eventuale percolazione degli stessi contaminanti nel suolo e/o nel sottosuolo”.*

Alla luce di quanto sopra, il progetto della FASSA s.r.l. sarebbe ammissibile pur ove rientrante in aree di rispetto o in zone di protezione, ove fosse dimostrata l'assenza di connessioni con la falda.

Trattasi di condizione di carattere tecnico, che – preme evidenziare – tutti gli atti a disposizione confermano.

In particolare, sia la “Relazione Tecnica Integrativa dello Studio Idrogeologico” redatta dal Politecnico di Torino, che la “Relazione Tecnica – Stima della Velocità di Permeazione di Idrocarburi (C>12) in Rocce Carbonatiche” redatta dall'Università degli Studi dell'Aquila, confermano univocamente che la cava (sia quella già realizzata che

l'ampliamento realizzando) non interferirà con la falda acquifera, e che gli eventi ipotetici relativi all'attività di cava, che potrebbero comportare un minimo danno ambientale, sono estremamente limitati per grandezza ed impatto e, comunque, mai in grado di interessare la falda.

Il medesimo intervento sarebbe a maggior ammissibile in una eventuale Zona di Protezione, in cui sarebbe finanche possibile una connessione della cava con la falda, purché gli effetti di tale connessione siano poi attenuati attraverso particolari soluzioni tecniche.

Se si considera che, per quanto sopra detto, il progetto di Fassa s.r.l. non verrebbe a subire alcuna preclusione prevista per le aree di rispetto, si ha allora che la eventuale inclusione in Zona di Protezione attenuerebbe ulteriormente il vincolo, con la conseguenza che l'ammissibilità dell'intervento sarebbe ulteriormente confermata.

Vi è un ulteriore elemento significativo da evidenziare: dagli atti a disposizione emerge che la realizzazione del progetto, comportante una modifica degli interventi già autorizzati, avrebbe un impatto ambientale migliorativo rispetto alla situazione esistente.

Ed infatti, il progetto prevede la realizzazione di un ampliamento della cava in direzione di allontanamento dalle captazioni in concessione alla Gran Guizza s.p.a., con contestuale abbandono dei lavori di escavazione in profondità già autorizzati nell'attuale cava, meno distante dai pozzi di prelievo.

Non può sfuggire, a riprova dell'impatto ambientale positivo del progetto, che la stessa Gran Guizza s.p.a. (titolare della concessione mineraria "Valle Reale" per lo sfruttamento delle acque minerali, e dunque significativamente interessata alla tutela delle acque captate), nell'ambito di un confronto avutosi in data 25.9.2018 presso il Comune di Popoli (nel cui territorio ricade l'intervento), ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto della FASSA s.r.l., affermando che *"l'ubicazione della cava in ampliamento non costituisce per i pozzi Valle Reale alcun rischio aggiuntivo, anzi rispetto alla situazione attuale rappresenta una soluzione migliorativa"*; è stato confermato, in tale riunione, che rispetto alla

situazione esistente *“vengono ampliate le distanze sia in termini planimetrici che altimetrici”*.

Pertanto, una visione di insieme del progetto lascia emergere che lo stesso realizza un impatto migliorativo sulle attuali condizioni delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; lo stesso è dunque considerabile come misura migliorativa rispetto alla situazione esistente, che la normativa promuove.

7. Conclusioni.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter, pertanto, esporre le seguenti conclusioni:

- il progetto presentato dalla FASSA s.r.l. deve essere esaminato alla luce della normativa e delle prescrizioni vigenti, in base alle quali l'intervento non ricade in alcuna zona di tutela;
- la sopravvenienza della delibera di Giunta Regionale n. 458 del 29.6.2018 non ha modificato né integrato le vigenti prescrizioni, costituendo soltanto atto di avvio di un procedimento, che non procede alcun effetto ulteriore rispetto alla semplice attivazione di un'attività istruttoria endoprocedimentale (in particolare, senza alcun valore di “misure di salvaguardia temporanee”);
- il progetto, anche se dovesse rientrare (in futuro) in aree di rispetto e/o di protezione, sarebbe comunque ammissibile, ed anzi addirittura migliorativo rispetto alla situazione autorizzatoria esistente.

Il parere è nelle considerazioni sopra esposte.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma 16 ottobre 2018

